

129.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME. Sulla vendita a privati di un'ampia zona dell'isola di Palmaria (La Spezia) (4-12282) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7852	<i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7857
ALMIRANTE: Per una presa di posizione del Governo italiano contro la decisione jugoslava di localizzare sul Carso la zona franca industriale prevista dal trattato di Osimo (Ancona) (4-15370) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	7852	BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione a favore di Walter Saccani di Parma (4-13853) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7859
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Ginevra Tincano di Terni (4-14019) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7854	BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Italo Panizziero residente in Belgio (4-13856) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7859
BENCO GRUBER: Sull'opportunità della creazione di una zona industriale nel comune di Sesene (Trieste) (4-15024) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	7855	CARLOTTO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore del signor Giuseppe Ruffinengo di Moi di Sommariva Perno (Cuneo) (4-12778) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7860
BERNARDI GUIDO: Sui provvedimenti che il Ministro competente intende prendere a salvaguardia di alcuni monumenti del basso Lazio lesionati dal terremoto che ha colpito la Campania (4-06427) (risponde SCOTTI,		CARLOTTO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra indiretta relativa a Maria Biga, residente a Battifollo (Cuneo) (4-13639) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7861
		CARLOTTO: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra relativa a Anna Bongiovan-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
ni, residente a Cuneo (4-13640) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7861	particolare riferimento al vino (4-08935) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	7867
CARLOTTO: Sullo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra relativa a Antonina Carletto, residente a Fossano (Cuneo) (4-13642) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7862	COSTAMAGNA: Per il sollecito restauro della cappella di Lusernetta (Torino) (4-11016) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7868
CARLOTTO: Sullo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra relativa a Maria Coalova, residente a Barge (Cuneo) (4-13643) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7863	COSTAMAGNA: Sul contributo stanziato dallo Stato per restaurare la chiesa di San Lorenzo a Livorno Ferraris (Vercelli) (4-11674) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7868
CARLOTTO: Per la sollecita definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore di Guglielmo Peyrache di Bellino (Cuneo) (4-13648) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7864	COSTAMAGNA: Sulla veridicità della costruzione di un museo a Viverone (Vercelli) per ospitare reperti archeologici (4-12827) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7868
CARLOTTO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra relativa alla signora Lucia Teresa Blengino di Morozzo (Cuneo) (4-13658) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7864	COSTAMAGNA: Sulla possibile utilizzazione degli edifici della FIAT-Lingotto, in via di chiusura, per il trasferimento degli uffici giudiziari di Torino (4-13017) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7869
CARLOTTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Severo Doretti di Narzole (Cuneo) (4-13679) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7866	DE CATALDO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per soddisfare le richieste dei medici del carcere di Bari volte a migliorare le loro condizioni di lavoro (4-14864) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7870
COSTAMAGNA: Sull'opportunità di assicurare un adeguato servizio di custodia presso i musei ed il Palazzo Reale di Torino (4-08130) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7866	DEL DONNO: Sull'esito del ricorso per pensione di guerra presentato dal signor Serafino Fatone di San Severo (Foggia) (4-13421) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7870
COSTAMAGNA: Sulla pubblicità fatta dalla RAI-TV alla birra a danno di altre bevande concorrenti con		DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Cataldo Pagano di Ruvo di Puglia	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
(Bari) (4-14712) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7871	(Agrigento) (4-13849) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7875
FRACCHIA: Sulla fuga dal carcere di Alessandria dell'estremista di destra Antonio Bega, che avrebbe approfittato dell'accordato regime di semilibertà (4-14815) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7871	PANI: Per la sollecita definizione delle pratiche di reversibilità di pensione di guerra a favore di Michele Assunta Castagna e Giovanni Antonio Manca di Orgosolo (Brindisi) (4-13851) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7876
FRANCHI: Sullo stato della pratica relativa ai danni di guerra subiti da Luigi Jaquinta di San Giovanni in Fiore (Cosenza) (4-14973) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7872	PARLATO: Sulla mancata abolizione, da parte dell'Italia, del monopolio di Stato sul tabacco, in contrasto con l'articolo 73 del trattato di Roma (4-03878) (risponde ABIS, <i>Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie</i>).	7877
GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra relativa all'ex combattente Pasquale Veterone, residente ad Avellino (4-14439) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7872	PARLATO: Sulla veridicità della notizia secondo la quale nelle zone di importazione dei prodotti alimentari presiedono solo ventitrè veterinari (4-05035) (risponde ALTISIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	7878
GUARRA: Per la sollecita liquidazione della pensione a Raffaella Pascale di Monte Forte Irpino (Avellino) (4-15062) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7873	PARLATO: Sulla protesta posta in essere dai detenuti del carcere di Pianosa, in relazione ai ritardi con i quali ricevono la corrispondenza (4-06324) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7878
MENNITTI: Per l'adozione di provvedimenti volti a dare sollecita esecuzione ai necessari lavori di conservazione e di restauro del castello Alfonsino-Aragonese di Brindisi noto come Forte a Mare (4-09960) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7873	PARLATO: Sulla veridicità del rinvenimento dei resti di una villa romana nella zona denominata Scampia tra i quartieri napoletani di Piscinola e Secondigliano e sui motivi del ritardo con cui la competente sovrintendenza ha effettuato i rilievi dovuti (4-09884) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7879
PALLANTI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Sandrino Stefani di Firenze (4-13848) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7875	PARLATO: Sul rinvenimento di reperti archeologici a Pratola Serra (Avellino) (4-10944) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7880
PALLANTI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione indiretta di guerra a favore di Maria Mazza di Palma di Montechiaro			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
<p>PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti volti alla salvaguardia del patrimonio archeologico di Pompei (Napoli) (4-11286) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>	7880	<p>SOBRERO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Oreste Margiara di Monticello d'Alba (Cuneo) Mario Balbo di Corneliano e Pietrino Dogliani di Narzole (4-13720) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	7886
<p>PARLATO: Sulle iniziative che si intendono adottare in ordine alla revoca o alla decretazione di abbattimento dell'albergo di Fuenti nel comune di Vietri sul Mare (Salerno) (4-12184) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>	7882	<p>SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Bettina Ricci di Poggio Morello di Sant'Omero (Teramo) (4-14100) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	7888
<p>QUIETI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad una migliore tutela del patrimonio archeologico nazionale, con particolare riferimento al caso dell'Abruzzo (4-12853) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>	7883	<p>SOSPURI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Mario Pichirallo residente a Pescara (4-14164) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	7888
<p>RAUTI: Sull'incendio provocato in vari punti dell'isola di Pianosa al fine di catturare tre reclusi che si erano nascosti in attesa del momento migliore per abbandonare l'isola (4-09878) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	7884	<p>SOSPURI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Giuseppe Puca di Pianella (Pescara) (4-14352) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	7889
<p>ROSSINO: Sui motivi per i quali la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali non ha fornito alcuna informazione al signor Ubaldo Balloni di Vittoria (Ragusa) circa la ricostruzione del proprio rapporto assicurativo ai fini di invalidità e vecchiaia (4-14975) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	7884	<p>SPATARO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Angelo Sardegna (4-14635) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	7889
<p>SERVADEI: Sullo stato di abbandono in cui sono tenuti circa 350 ricoverati negli ospedali psichiatrici di Imola (Bologna) che, pur guariti, non sono accettati dalla famiglia di origine (4-13493) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).</p>	7885	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per la concessione della pensione di guerra a Mario Policastro di Pavia (4-13398) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	7890
		<p>TOMBESI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la Jugoslavia avrebbe preso in esame, in applicazione del trattato di Osimo (Ancona), la realizzazione di una zona franca industriale nella zona del confine sul Carso, in comune di Sesana (Trieste) (4-15107) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	7891

	PAG.		PAG.
TREMAGLIA: Per il pagamento della pensione di guerra di Zeno Botta residente in Argentina (4-14296) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7892	ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Francesco Zeni di Casalpusterlengo (Milano) (4-13864) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7894
VALENSISE: Sui motivi per i quali non è stato fissato davanti al tribunale di Crotona (Catanzaro) il procedimento penale a carico di Eugenio Guarascio, Gaetano Lamanna e Ercole Iozzi, esponenti del PCI, rinviati a giudizio nel 1976 per lo scandalo della lottizzazione SAMA (4-14730) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7892	ZOPPETTI: Per la definizione del ricorso presentato da Salvatore Castruglio riguardante la pensione di guerra (4-14192) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7895
ZAVAGNIN: Sullo stato della pratica di pensione di guerra relativa a Elsa Cavazza, residente a Vicenza (4-14151) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7893	ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra relativa a Antonia Molteni, residente a Veduggio (Milano) (4-14600) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7896
ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Aldo Ferrarini di Milano (4-13863) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7893	ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Armida Pierina Gallareto, residente a Castelletto d'Erro (Alessandria) (4-14601) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7896

ACCAME. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia al corrente dell'avvenuta vendita a privati, a seguito di un'asta alla quale hanno partecipato anche rappresentanti dell'ente locale (comune di Portovenere), di sette ettari dell'isola di Palmaria; vendita che, privatizzando la zona, mette in pericolo il progetto di trasformazione dell'isola in parco pubblico.

Per conoscere, inoltre, quali iniziative intenda adottare per impedire nel futuro il ripetersi di avvenimenti che, come nel caso in esame, possono vanificare il diritto delle popolazioni locali a disporre liberamente di spazi e di ambienti, che dovrebbero far parte del patrimonio comune.
(4-12282)

RISPOSTA. — L'area oggetto di vendita all'asta sull'isola Palmaria è sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la cui protezione, com'è noto, è stata delegata alle regioni, per effetto dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Tale area, che riveste indubbio interesse paesistico di rara bellezza, risulterebbe per altro sottoposta a tutela anche dal piano regolatore comunale di Portovenere (La Spezia) che per esso prevede, all'articolo 33-bis delle norme di attuazione, la formazione di un parco naturale di uso pubblico destinato prevalentemente agli abitanti del comune e dei paesi limitrofi. Parte dell'area è tuttavia destinata, per effetto dell'articolo 40 delle citate nor-

me comunali, ad attrezzature balneari di uso pubblico, ove è concessa l'edificazione di servizi e infrastrutture di tipo precario e di limitato indice di copertura.

Pertanto, a giudizio di questo Ministero, lo strumento urbanistico comunale dovrebbe in linea di massima garantire l'uso pubblico dell'area e delle attrezzature in essa previste. Esiste tuttavia la possibilità di un utilizzo privato di alcuni rustici e costruzioni attualmente abbandonate, che il piano regolatore consente di riattare, ed il cui uso privato non sembra contrastare con le vigenti leggi e con le norme relative alle proprietà previste dal codice civile.

Pertanto, alla luce di quanto risulta, non pare attualmente messo in pericolo il progetto di trasformazione dell'isola in parco pubblico, almeno fin tanto che non vengano modificate le norme di attuazione del vigente strumento urbanistico comunale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

ALMIRANTE, PAZZAGLIA E ROMUALDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza che in questi ultimi tempi la Repubblica di Slovenia, facente parte della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, avrebbe approvato la localizzazione, sul Carso, della parte jugoslava della zona franca industriale prevista dal trattato di Osimo, a cavallo del confine con l'Italia;

per sapere se sia a conoscenza che le forze politiche italiane presenti a Trieste e nella regione Friuli-Venezia Giulia hanno reiteratamente e motivatamente manifestato la loro contrarietà alla ubicazione della zona franca industriale nell'ambito del Carso;

per conoscere se da parte del Governo italiano sia mai stata rappresentata al Governo di Belgrado la volontà espressa in merito dalle rappresentanze politiche italiane di Trieste e degli altri comuni interessati;

per conoscere, infine, quali passi intenda compiere il Governo italiano di fronte a questa iniziativa jugoslava che, stranamente, è stata presa proprio nel momento in cui, nella regione Friuli-Venezia Giulia è in corso una consultazione degli enti locali interessati ad una diversa localizzazione della zona franca industriale, e per sapere se il Governo italiano intenda rinegoziare quelle parti del trattato di Osimo che sono state condannate dalla opinione pubblica data la loro inutile pericolosità per gli interessi dell'Italia e delle popolazioni del confine giulio. (4-15370)

RISPOSTA. — 1) Il Governo italiano è al corrente di alcune discussioni, che hanno avuto recentemente luogo a Lubiana in seno al comitato repubblicano sloveno per la cooperazione internazionale a proposito della zona franca industriale prevista dagli accordi di Osimo, di cui ha dato notizia l'agenzia *Tanjug* (edizione per la Slovenia), ripresa da alcuni organi di stampa italiani.

2) Il Governo italiano non ha mancato di assumere informazioni, per le vie diplomatiche, sulla portata di tali discussioni ed ha ricevuto formali assicurazioni che si era trattato dell'esame di *routine* di un rapporto informativo periodico sullo stato della questione presentata all'Assemblea della Repubblica di Slovenia. Tale rapporto, è stato precisato, concerneva esclusivamente lo studio della zona in ter-

ritorio jugoslavo in funzione di un adempimento interno di carattere urbanistico.

3) Con l'occasione, è stato confermato alle autorità diplomatiche italiane che la discussione intervenuta in seno al predetto comitato repubblicano sloveno non modificava in nessun modo la posizione del governo di Belgrado sulla questione, posizione di attesa destinata a permettere al Governo italiano di elaborare soluzioni alternative che tenessero conto del punto di vista delle popolazioni interessate. Tale atteggiamento, enunciato, fra l'altro, nel comunicato congiunto, pubblicato a seguito della visita del ministro degli affari esteri jugoslavo a Roma nel luglio 1980, è stato confermato in tutti i successivi incontri a livello politico, oltre che diplomatico, che hanno avuto luogo in questi ultimi mesi.

4) Anche il nuovo presidente del comitato centrale della lega dei comunisti della Jugoslavia ha preso posizione sul problema, successivamente alla notizia della *Tanjug*, in un'intervista rilasciata il 30 giugno 1982 sul *Primovski Dnevnik* che, secondo quanto confermato dalle autorità diplomatiche jugoslave, riflette il punto di vista del governo jugoslavo. In tale intervista, ripresa anche da organi di stampa italiani, Ribicic sostiene che scopo degli accordi di Osimo è di creare i presupposti, nello spirito di Helsinki, di una collaborazione umana, culturale ed economica che ricollegli Trieste al suo entroterra naturale. E ciò, precisa Ribicic, non per invadere Trieste con moltitudini di persone non qualificate, ma per farne un centro di prosperità economica: la zona franca dovrebbe rispondere a questo obiettivo e soltanto in questa ottica di sviluppo la Jugoslavia la vede con favore se la parte italiana, che è la principale interessata, la considera con altrettanto favore.

5) Quanto alla posizione del Governo italiano, essa è stata compiutamente illustrata dal ministro degli esteri nella relazione svolta il 19 maggio 1982 alla Commissione esteri del Senato sullo stato di applicazione degli accordi di Osimo e

quindi anche sulle clausole relative alla zona franca industriale. In tale occasione, il ministro Colombo ebbe a precisare come, tenendo presenti le opposizioni che il progetto originario aveva suscitato negli ambienti triestini, il Governo si era concesso una pausa di riflessione che gli consentisse, come si è detto più innanzi, di ricercare una adeguata soluzione alternativa al problema. In questa ottica, furono iniziate, a suo tempo, consultazioni preliminari, con la partecipazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del consiglio provinciale di Trieste e delle amministrazioni comunali interessate nonché di esponenti locali delle confederazioni sindacali. Con il consenso dei partecipanti alla consultazione, uno speciale incarico fu affidato alla regione di approfondire i dati del problema della ubicazione della zona franca. Il processo iniziato, tuttavia, subì una battuta di arresto a seguito della crisi intervenuta in seno al consiglio provinciale ed al comune di Trieste che ha portato allo scioglimento dei relativi Consigli ed alle elezioni del 6 giugno 1982.

Il Governo si propone — appena saranno costituiti gli organi esecutivi delle due amministrazioni — di riprendere le consultazioni già avviate nell'intento di elaborato, con il consenso di tutte le parti interessate, una proposta di soluzione alternativa da sottoporre alle autorità jugoslave, sempre che sia possibile individuare altre ubicazioni di reciproco interesse, o eventualmente di nuove forme di collaborazione diverse da quella originaria.

6) Il Governo si augura che la conclusione del processo iniziato, tendente a verificare l'ipotesi di una collaborazione italo-jugoslava, anche nel settore industriale, possa rapidamente concludersi. E ciò, non soltanto in adesione agli impegni, ancorché di carattere programmatico, assunti con gli accordi di Osimo, ma anche perché è convinto che l'ipotesi cui si fa cenno più sopra, qualora accettata da tutte le parti interessate, si risolverebbe in un beneficio economico dell'intera regione. D'altra parte gli accordi di Osimo debbono essere valutati nella loro importanza

complessiva ed a prescindere perciò dagli strumenti, come quello della zona franca, attraverso cui si realizza la cooperazione tra le popolazioni di frontiera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione numero 123494) intestata alla signora Tincano Ginevra, residente a Terni, Ponte Le Cave 42, e vedova del signor Marocchi Carlino (L'Aquila) nato il 20 ottobre 1908 e deceduto il 17 novembre 1951.

In ordine a detta pratica si precisa che la relativa domanda è stata presentata in data 2 novembre 1949. Successivamente gli interessati hanno presentato in data 27 maggio 1950, ricorso avverso il decreto di reiezione n. 1137698.

(4-14019)

RISPOSTA. — La pratica di pensione diretta n. 123494/IC concernente il signor Carlino Marocchi, cui accenna l'interrogante risulta da tempo definita. Infatti, con decreto ministeriale del 22 febbraio 1950, n. 1137698, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico in quanto l'infermità, per la quale il medesimo aveva chiesto di conseguire il cenato beneficio, non risultò in relazione con un fatto di guerra che ne sia stata la causa diretta, violenta ed immediata, come tassativamente richiesto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Contro il surriferito provvedimento di diniego, il signor Marocchi presentò ricorso giurisdizionale n. 239492 davanti alla Corte dei conti, ricorso che, a seguito del decesso del suindicato ricorrente, fu riassunto dalla moglie signora Ginevra Tincano. Nella pubblica udienza del 9 giugno 1954, udita anche la riassuntrice del ricorso personalmente comparsa, la Corte dei conti, con decisione n. 25007, respinse

il gravame in questione, perché giuridicamente infondato.

Per effetto di tale decisione, quindi, il provvedimento a suo tempo adottato da questa Amministrazione, nei riguardi del signor Marrocchi, divenne definitivo e pertanto, con successivo decreto ministeriale del 12 maggio 1955, n. 1536040, venne respinta ulteriore istanza con la quale la signora Ginevra Tincano aveva chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di vedova del suindicante causa. Detto decreto risulta regolarmente notificato il 5 luglio 1982, per il tramite del comune di Narni, in mani della stessa interessata. Così stando le cose, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi della signora Ginevra Tincano.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BENCO GRUBER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'atteggiamento del Governo italiano nei confronti della recente presa di posizione jugoslava che, a quanto comunica la Tonyung del 15 giugno, riproporrebbe, in applicazione dell'allegato economico del trattato di Osimo, con parere favorevole già espresso dagli enti locali, una zona di 381 Ha nel comune di Sesena, alla quale l'Italia dovrebbe corrispondere analoga superficie carsica ad immediato contatto con la linea confinaria. Si tratta evidentemente di procedura ben nota al Governo italiano, ma tenuta segreta dagli organi di informazione e tanto più all'opinione pubblica triestina, all'indomani delle elezioni amministrative alle quali hanno voluto prendere parte i nomi più significativi della politica italiana, con l'intenzione di nascondere tra le pieghe di un silenzio loquace sui temi dell'economia triestina, il topolino micidiale di questa zona franca industriale mista a cavallo del confine mancante di ogni giustificazione di fattibilità e di consenso popolare, come am-

piamente dimostrato dalla protesta cittadina in proposito, che ha compenetrato ormai l'intera rappresentanza politica della città; anche gli stessi, seppure taciti, rappresentanti della minoranza slovena che per prima dovrebbe pagare lo scotto di pesanti espropriazioni, scotto di cui l'intera nazione a sua volta pagherebbe le spese e in un momento di così acuta crisi, per mettere in piedi alle porte di Trieste un nuovo inutile cimitero di false iniziative industriali, col certo risultato invece di favorire la libanizzazione di una zona e di un porto essenziale all'economia europea quanto a quella italiana come punto di riferimento insostituibile tra la CEE collegata alla Grecia e i traffici da e per l'oltre Suez.

Il silenzio anticostituzionale, perché violatore del rispetto della volontà espressa dalle popolazioni, che ha accompagnato tutto lo svolgimento del trattato di Osimo, mette in grave allarme la città di Trieste la quale, con queste azioni antieconomiche vede addensarsi sul suo capo quella minaccia di diaspora già sofferta dagli istriani e che risolverebbe nella cancellazione della propria storia l'amaro degrado dal quale già è colpita per la mancata comprensione della sua funzione marittima internazionale e che nella zona franca industriale sul terreno a colabrodo del Carso vede una bomba innescata per la sua definitiva scomparsa dal mondo della produttività, che per Trieste si chiama marittima, mercantile, di grande metalmeccanica. (4-15024)

RISPOSTA. — 1) Il Governo italiano è al corrente di alcune discussioni, che hanno avuto recentemente luogo a Lubiana in seno al comitato repubblicano sloveno per la cooperazione internazionale a proposito della zona franca industriale prevista dagli accordi di Osimo, di cui ha dato notizia l'agenzia *Tanjug* (edizione per la Slovenia), ripresa da alcuni organi di stampa italiani.

2) Il Governo italiano non ha mancato di assumere informazioni, per le vie di-

plomatiche, sulla portata di tali discussioni ed ha ricevuto formali assicurazioni che si era trattato dell'esame di *routine* di un rapporto informativo periodico sullo stato della questione presentata all'Assemblea della Repubblica di Slovenia. Tale rapporto, è stato precisato, concerneva esclusivamente lo studio della zona in territorio jugoslavo in funzione di un adempimento interno di carattere urbanistico.

3) Con l'occasione, è stato confermato alle autorità diplomatiche italiane che la discussione intervenuta in seno al predetto comitato repubblicano sloveno non modificava in nessun modo la posizione del governo di Belgrado sulla questione, posizione di attesa destinata a permettere al Governo italiano di elaborare soluzioni alternative che tenessero conto del punto di vista delle popolazioni interessate. Tale atteggiamento, enunciato, fra l'altro, nel comunicato congiunto, pubblicato a seguito della visita del ministro degli affari esteri jugoslavo a Roma nel luglio 1980, è stato confermato in tutti i successivi incontri a livello politico, oltre che diplomatico, che hanno avuto luogo in questi ultimi mesi.

4) Anche il nuovo presidente del comitato centrale della lega dei comunisti della Jugoslavia ha preso posizione sul problema, successivamente alla notizia della *Tanjug*, in un'intervista rilasciata il 30 giugno 1982 sul *Primovski Dnevnik* che, secondo quanto confermato dalle autorità diplomatiche jugoslave, riflette il punto di vista del governo jugoslavo. In tale intervista, ripresa anche da organi di stampa italiani, Ribicic sostiene che scopo degli accordi di Osimo è di creare i presupposti, nello spirito di Helsinki, di una collaborazione umana, culturale ed economica che ricollegli Trieste al suo entroterra naturale. E ciò, precisa Ribicic, non per invadere Trieste con moltitudini di persone non qualificate, ma per farne un centro di prosperità economica: la zona franca dovrebbe rispondere a questo obiettivo e soltanto in questa ottica di sviluppo la Jugoslavia la vede con favore se la parte

italiana, che è la principale interessata, la considera con altrettanto favore.

5) Quanto alla posizione del Governo italiano, essa è stata compiutamente illustrata dal ministro degli esteri nella relazione svolta il 19 maggio 1982 alla Commissione esteri del Senato sullo stato di applicazione degli accordi di Osimo e quindi anche sulle clausole relative alla zona franca industriale. In tale occasione, il ministro Colombo ebbe a precisare come, tenendo presenti le opposizioni che il progetto originario aveva suscitato negli ambienti triestini, il Governo si era concesso una pausa di riflessione che gli consentisse, come si è detto più innanzi, di ricercare una adeguata soluzione alternativa al problema. In questa ottica, furono iniziate, a suo tempo, consultazioni preliminari, con la partecipazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del consiglio provinciale di Trieste e delle amministrazioni comunali interessate nonché di esponenti locali delle confederazioni sindacali. Con il consenso dei partecipanti alla consultazione, uno speciale incarico fu affidato alla regione di approfondire i dati del problema della ubicazione della zona franca. Il processo iniziato, tuttavia, subì una battuta di arresto a seguito della crisi intervenuta in seno al consiglio provinciale ed al comune di Trieste che ha portato allo scioglimento dei relativi consigli ed alle elezioni del 6 giugno 1982.

Il Governo si propone - appena saranno costituiti gli organi esecutivi delle due amministrazioni - di riprendere le consultazioni già avviate nell'intento di elaborare, con il consenso di tutte le parti interessate, una proposta di soluzione alternativa da sottoporre alle autorità jugoslave, sempre che sia possibile individuare altre ubicazioni di reciproco interesse, o eventualmente di nuove forme di collaborazione diverse da quella originaria.

6) Alla luce di quanto precede, le preoccupazioni ed i timori espressi dall'interrogante non sembrano, ad avviso del

Governo, giustificati. Il Governo si augura che la conclusione del processo iniziato, tendente a verificare l'ipotesi di una collaborazione italo-jugoslava, anche nel settore industriale, possa rapidamente concludersi. E ciò, non soltanto in adesione agli impegni, ancorché di carattere programmatico, assunti con gli accordi di Osimo, ma anche perché è convinto che l'ipotesi cui si faceva più sopra cenno, qualora accettata da tutte le parti interessate, si risolverebbe in un beneficio economico dell'intera regione. D'altra parte gli accordi di Osimo debbono essere valutati nella loro importanza complessiva ed a prescindere perciò dagli strumenti, come quello della zona franca, attraverso cui si realizza la cooperazione tra le popolazioni di frontiera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

BERNARDI GUIDO E PICANO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se i competenti organi del Ministero siano a conoscenza degli effetti che il recente terremoto ha determinato in molte località del basso Lazio confinanti con la regione Campania ma ugualmente raggiunte, sia pure con minore grado di intensità, dal fenomeno sismico, con conseguenze che configurano numerose situazioni di pericolo nonché di grave danno per il patrimonio artistico.

Agli interroganti risultano lesioni più o meno gravi ed in qualche caso crolli parziali e lesioni e distacchi degli affreschi, nelle antiche costruzioni che qui di seguito si enumerano:

Comune di S. Giorgio a Liri:

- Chiesa di S. Giorgio Martire;
- Chiesa di S. Rocco.

Comune di Castelnuovo Parano:

- Chiesa di S. Antonio Abate;
- Chiesa Madre di S. Maria della Minerva.

Comune di S. Vittore del Lazio:

- Chiesa di S. Nicola;
- Chiesa di S. Sebastiano;
- Chiesa di S. Croce.

Comune di Pofi:

- Torre Civica.

Comune di Roccasecca:

- Seminario.

Comune di Sora:

- Episcopio.

Comune di Casalattico:

- Torre campanaria della Chiesa Madre.

Comune di Atina:

- Chiesa di S. Marco.

Comune di Ferentino:

- Chiesa di S. Maria Maggiore.

Comune di Colleparado:

- Certosa di Trisulti.

In tutte queste situazioni il danno di oggi potrebbe divenire irreparabile in caso di eventuali nuove scosse anche di lieve entità. Basterà infatti una piccola scossa per far crollare e polverizzare lo strato affrescato già distaccatosi dalle pareti.

Gli interroganti ritengono che, senza nulla togliere agli interventi richiesti per le zone della Campania e della Basilicata, si debba urgentemente intervenire anche in quelle situazioni sopra elencate, oltre che in altre che si trovino in analoghe condizioni, per evitare la loro definitiva perdita.

Si chiede quali siano in proposito i programmi del Ministro dei beni culturali e ambientali. (4-06427)

RISPOSTA. — A seguito del sisma del 23 novembre 1980, funzionari di questa Amministrazione hanno effettuato sopralluoghi per accertare eventuali danni subiti dal patrimonio culturale del basso Lazio. In generale si sono riscontrati, seppure in modo diverso, dissesti statici e maggiorazioni di antiche lesioni che sono intervenute ad aggravare le preesistenti condizioni di degrado e fatiscenza per vetustà dei monumenti; in particolare si è rilevato quanto segue:

Comune di San Giorgio a Liri.

Chiesa di San Giorgio Martire: edificio fortemente lesionato, sono visibili crepe piuttosto estese nella volta della cupola e nel presbiterio; per precauzione ne è stata ordinata la chiusura dalle locali autorità. Non vi sono affreschi.

Chiesa di San Rocco: qualche lesione di lieve entità. Non vi sono affreschi.

Comune di Castelnuovo a Parano.

Chiesa di Sant'Antonio Abate: crollo parziale del tetto con grave pericolo per la conservazione degli affreschi del duecento e del trecento che ricoprono per intero l'abside e le pareti della nave centrale. Si è così ulteriormente aggravato lo stato di fatiscenza dell'edificio.

Chiesa Madre di Santa Maria della Minerva: lesioni nel presbiterio. Non vi sono tracce di affreschi.

Comune di San Vittore.

Chiesa di San Nicola: chiusa per restauri a cura di questa Amministrazione. All'interno vi sono affreschi del tredicesimo secolo, già restaurati alcuni anni fa.

Chiesa di San Sebastiano: è diruta, fatiscente già da molti anni, manca il tetto; per quanto attiene all'affresco sito nell'abside raffigurante San Sebastiano (del quindicesimo secolo), questa Amministrazione aveva già provveduto alla programmazione dell'intervento di restauro come risulta dai programmi triennali 1981-1983, della sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Chiesa di Santa Croce: è diruta da molti anni, manca il tetto e le mura perimetrali sono dimezzate, anche in questo caso gli affreschi frammentari che affiorano nell'abside e nel muro perimetrale, posto ad oriente, erano stati inseriti dalla citata sovrintendenza nel programma di restauri per l'anno 1982.

Comune di Pofi.

Torre civica: lesioni. Vi è un affresco nell'interno che non è stato possibile visionare. La torre è di proprietà privata.

Comune di Roccasecca.

Ex Seminario vescovile: costruzione del settecento, già in parte diroccata e fatiscente, ulteriormente danneggiata: sono infatti visibili crepe nella facciata, specie nella zona sottostante il tetto. Non vi sono affreschi, almeno negli ambienti che è stato possibile ispezionare.

Comune di Sora.

Episcopio: lesioni nel sottotetto.

Comune di Casalattico.

Chiesa parrocchiale: crepe nella torre campanaria.

Comune di Atina.

Chiesa di San Marco: è diruta da molti anni, non vi sono tracce di affreschi.

Comune di Ferentino.

Chiesa di Sant'Antonio Abate, in contrada Sant'Antonio: lesioni nel presbiterio, nella volta e nelle pareti. Tracce di affreschi, nel sottotetto, di cui non è stato possibile rivisionare lo stato di conservazione per l'impossibilità di praticare il sottotetto medesimo.

Chiesa di Santa Maria Maggiore: chiusa per i restauri a cura della sovrintendenza ai beni architettonici ed ambientali del Lazio. L'unico affresco visibile non sembra essere stato danneggiato tangibilmente.

Comune di Colleparado.

Certosa di Trisulti: nel refettorio si è ulteriormente ingrandita la lesione della volta; nel presbiterio della chiesa si sono distaccati alcuni minimi pezzi della decorazione marmorea; nella farmacia i dipinti ad olio su muro di F. Balbi denotano una notevole mancanza di adesione al supporto, comunque è da sottolineare che gli spancamenti sono dovuti soprattutto al forte grado di umidità esistente nel suddetto locale.

Comune di Isola Liri.

Chiesa di San Lorenzo: grosse fenditure nella cappella del Crocefisso, la prima a destra dell'ingresso; gli affreschi si sono ulteriormente deteriorati. Crepe piuttosto evidenti nell'abside e nella cappella laterale del transetto sinistro.

Comune di Santopadre.

Chiesa di San Folco: lesioni nella volta della nave centrale con caduta parziale dell'affresco con la Gloria di San Folco.

Si fa presente che, agli immobili citati, non si applicano le disposizioni della legge 3 aprile 1980, n. 115: Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, riguardante le zone comprese nelle province di Rieti, Roma e Viterbo e della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che esclude dagli interventi straordinari le province di Frosinone e di Latina nelle quali sono situati i beni culturali in argomento.

A seguito di ciò questa Amministrazione sta valutando la possibilità di inserire nei propri programmi annuali i lavori necessari per il consolidamento ed il restauro dei monumenti di maggiore interesse storico artistico, segnalando eventualmente i restanti lavori al Ministero dei lavori pubblici competente *ex lege* n. 292 del 1968. Si comunica infine che

questo Ministero, per il restauro della chiesa di Santa Maria Maggiore, sita nel comune di Ferentino, ha disposto nel corso del 1981, un finanziamento di lire 148.200.000 utilizzando i fondi ordinari iscritti in bilancio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione del signor Saccani Walter, nato il 28 agosto 1915 a Parma ed ivi residente in via Po, 112.

Il signor Saccani Walter, dipendente dell'amministrazione comunale di Parma, è in quiescenza CPDEL dal 1° settembre 1980, con certificato di iscrizione n. 6859691.

L'interessato è in attesa di definire la posizione della pensione. (4-13853)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza, opportunamente interessata ha reso noto di aver già provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per la concessione al signor Walter Saccani del trattamento di quiescenza definitivo e per la emissione dei relativi atti di conferimento e di pagamento. Detti atti sono stati spediti in data 23 giugno 1982, rispettivamente, al comune (raccomandata n. 2876) ed alla direzione provinciale del Tesoro di Parma (raccomandata n. 2878).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione del signor Panizzieri Italo, nato il 14 settembre 1927 a Borgo Val di Taro (Parma) e residente in Belgio, quale collaterale inabile e orfano di Ferdinando Panizzieri deceduto il 1° gennaio 1931, già pensionato di guerra per le ferite riportate durante la guerra 1915-18.

Il signor Panizzieri Italo presentò domanda al Ministero del tesoro - direzione generale pensioni di guerra in data 5 giugno 1979.

Si precisa inoltre che tale trattamento fu goduto dalla madre Delnevo Livia sino alla data del suo decesso avvenuto il 17 ottobre 1965, con posizione n. 1222627.

Le particolari condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-13856)

RISPOSTA. — In base al disposto di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il diritto alla pensione indiretta degli orfani maggiorenni del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro, alla condizione che i medesimi, sottoposti ai prescritti accertamenti sanitari, siano riconosciuti non idonei a qualsiasi proficuo lavoro; si prescinde da tali accertamenti quando i suindicati soggetti abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, epoca in cui l'inabilità a proficuo lavoro è da ritenersi presunta.

Ciò premesso si fa presente che il signor Italo Panizzieri (e non Panizzieri), nel richiedere la concessione del suindicato beneficio in qualità di orfano maggiorenne dell'ex militare Ferdinando, ha genericamente indicato di essere residente in Belgio con la propria famiglia, senza però precisare l'esatto indirizzo. Per tale motivo non si è reso possibile avviare formale istruttoria e, in particolare, provvedere a disporre, nei riguardi del predetto istante, i prescritti accertamenti sanitari per stabilire se il medesimo sia in possesso del requisito della inabilità, a proficuo lavoro cui la legge subordina, come sopra specificato, la concessione del cennato trattamento pensionistico.

Per altro, nel testo dell'interrogazione non è indicato il recapito in Belgio del signor Panizzieri. Tuttavia, dato che l'interessato, nel proporre istanza di pensione, ha chiesto che tutta la eventuale corrispondenza relativa alla sua pratica venisse indirizzata alla signora Luigia Delnevo vedova Piscina - via Taro - Borgo Val di

Taro, si è ritenuto opportuno, in data 14 giugno 1982, chiedere al suindicato comune di invitare la predetta signora a voler fornire, con ogni urgenza, i necessari elementi per rintracciare il signor Italo Panizzieri. Appena la signora Delnevo avrà dato riscontro alla cennata richiesta, verrà provveduto, con ogni possibile urgenza, a disporre, nei riguardi dell'interessato, i prescritti accertamenti sanitari e, nel contempo, ad invitare il medesimo a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate - la situazione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Ruffinengo Giuseppe, fu Pietro e fu Ravotto Caterina, nato a Sommariva Perno il 22 giugno 1900 ed ivi residente in frazione Moi 9 - contraddistinta con il numero di posizione 9106240 - e giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12778)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757, relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa la situazione della pratica contraddistinta dalla posizione istruttoria numero 9106240, relativa al signor Ruffinen-

go, si comunica che il medesimo, con istanza per altro non documentata, ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra per infortunio al setto nasale che lo stesso assume di aver riportato nel 1918 a Brescia mentre faceva parte del cinquantesimo reggimento fanteria.

Ai fini di stabilire se nei riguardi del predetto istante si verificano le condizioni richieste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per la concessione della pensione di guerra, in data 11 febbraio 1982 è stato chiesto al distretto militare di Cuneo di trasmettere la necessaria documentazione matricolare e sanitaria. Appena perverrà la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione indiretta e relativa alla signora Biga Maria fu Filippo e fu Viglione Caterina nata a Battifollo (Cuneo) il 18 giugno 1921 ed ivi residente in via Sciollo - collaterale di Luigi nato il 2 luglio 1919 disperso in Russia il 31 gennaio 1943.
(4-13639)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757, relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

In merito al caso particolare riguardante la signora Maria Biga, si comunica che per definire l'istanza pervenuta il 20 ottobre 1980 alla Direzione generale delle pensioni di guerra, con la quale la predetta ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne dell'ex militare Luigi, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria. Infatti, ai fini di stabilire la inabilità o meno a proficuo lavoro della suindicata istante, in data 25 maggio 1982 sono stati disposti, nei riguardi della medesima, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino.

In pari data, inoltre, la signora Biga è stata invitata, per tramite del comune di Battifollo, a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria relativa agli anni 1980-1981. E ciò per il disposto di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti. Appena la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino e la signora Biga avranno fatto pervenire, rispettivamente, il verbale relativo ai suindicati accertamenti sanitari e la certificazione tributaria, saranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente

te il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di reversibilità relativa alla signora Bongiovanni Anna nata a Peveragno il 16 agosto 1924 e residente a Cuneo, Corso Nizza 55, collaterale di Agostino nato a Peveragno il 13 novembre 1915 e disperso in Russia (pensione iscrizione n. 1602444 già goduta dal padre Stefano deceduto il 16 dicembre 1962 e successivamente dalla madre Giubergia Maddalena), giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-13640)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757, relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa la situazione della pratica di pensione n. 342785/G, relativa alla signora Bongiovanni, si comunica che la domanda del 9 giugno 1976, con la quale la predetta chiese di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiorenni del caduto Agostino Bongiovanni, fu definita negativamente dalla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, con decreto direttoriale del 29 dicembre 1976, n. 13441, per non riconosciuta inabilità a proficuo lavoro della stessa negli accertamenti sanitari subiti il 23 agosto 1976 presso la CMPG (Commissione medica pensioni di guerra) di Torino, il cui parere venne, successivamente, confermato dalla CMS (Commissione medica suprema) nella seduta del 18 ottobre 1976. Contro il cennato provvedimento, l'interessata ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico, iscritto al n. 46237.

In conseguenza, si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica della signora Anna Bongiovanni e, in tale sede — anche alla luce di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie — è stata esaminata la possibilità di un ventuale accoglimento parziale del cennato gravame. A tal fine, pertanto, in data 22 mar-

zo 1982, sono stati disposti nuovi accertamenti sanitari d'aggiornamento, nei riguardi della richiedente, presso la suindicata commissione medica delle pensioni di guerra di Torino. Appena sarà pervenuto il relativo verbale di visita, verranno sollecitamente adottati gli ulteriori provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di reversibilità di pensione relativa alla signora Carletto Antonina fu Giuseppe e fu Pettavino Maria nata a Vernante il 9 ottobre 1912 e residente a Fossano Frazione Murazzo Cascina Chiotto, vedova risposata di Cordero Giovanni nato il 25 luglio 1911 e deceduto il 1° maggio 1941, in corso presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-13642)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare concernente la signora Antonina Carletto, vedova risposata dell'ex militare Giovanni Cordero, si comunica che nei riguardi della stessa è stata emessa, in data 28 maggio 1982, determinazione direttoriale n. 1321431 con la quale la pensione indiretta di guerra — a suo tempo sospesa per il passaggio della

predetta a nuove nozze - viene ripristinata, in applicazione della sentenza emessa dalla Corte costituzionale in data 8 luglio 1975, n. 184, a decorrere dal 1° marzo 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La surriferita determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Carletto.

Si fa presente, infine, che, avendo l'interessata fatto pervenire solo la certificazione relativa alla situazione reddituale del secondo marito e non anche quella relativa alla sua posizione tributaria, si è reso necessario, sotto la stessa data del 28 maggio 1982, invitare nuovamente la predetta a trasmettere la documentazione tributaria in questione. E ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di vedove inabili a proficuo lavoro ed in stato di disagio economico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate -

la situazione della pratica di reversibilità di pensione di guerra relativa alla signora Coalova Maria fu Giuseppe e fu Dellasette Maria nata a Barge (Cuneo) il 23 maggio 1905 ed ivi residente in via Carlo Alberto 57 (pensione iscrizione n. 2310280 pos. n. 2103821 già intestata a Coero Borga Giovanni nato il 6 agosto 1891 e deceduto il 9 marzo 1977 - padre di Giovanni - soldato deceduto il 27 maggio 1966), giacente presso il Ministero del tesoro, Direzione generale pensione di guerra, Ispettorato pensioni. (4-13643)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare della signora Maria Coalova, si fa presente che la domanda con la quale la predetta ha chiesto di conseguire la reversibilità della pensione di guerra già intestata al defunto signor Giovanni Coero Borga, quale padre dell'ex militare Giovanni - di cui alla posizione amministrativa n. 1912428/AO e alla partita pensionistica, iscrizione numero 2310280 - è stata già istruita.

Detta domanda, però è tenuta in sospeso in quanto è in corso d'istruttoria altra istanza di pensione presentata dalla signora Domenica Coero Borga, in qualità di collaterale del suindicato dante causa. E ciò per effetto di quanto disposto dall'articolo 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Tale norma, infatti, esclude il diritto a pensione del patrigno o della matrigna (come nel caso in specie) in presenza dei collaterali del militare deceduto per causa di servizio di guerra.

Pertanto, qualora la collaterale medesima - pervenuta la documentazione richiesta - si troverà in possesso dei requisiti di legge per la concessione del cenato beneficio, la domanda della signora

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 1982

Maria Coalova verrà respinta con formale provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione indiretta relativa al signor Peyrache Guglielmo fu Giacomo nato a Bellino il 5 giugno 1926 ed ivi residente in Borgata Chiazale 12 (ultima beneficiaria del trattamento pensionistico la madre Roux Marianna titolare libretto numero 835860/1997155). (4-13648)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare riguardante il signor Guglielmo Peyrache, la direzione provinciale del Tesoro di Cuneo opportunamente interessata, ha reso noto che a favore del nominato in oggetto, risulta emesso decreto direttoriale del 16 marzo 1982, n. 15276 concessivo di pensione, avendo l'interessato presentato l'ultimo documento richiesto in data 27 febbraio 1982.

Il provvedimento direttoriale è stato applicato dalla predetta direzione in data 13 giugno 1982 con corresponsione degli arretrati spettanti dal 1° giugno 1980 al 31 luglio 1982 e della rata continuativa a partire dal 1° agosto 1982. I relativi pagamenti sono stati localizzati in Bellino

(Cuneo), ove l'interessato risiede in borgata Chianale, n. 12.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione di guerra relativa alla signora Blengino Lucia Teresa fu Giovanni Battista nata a Morozzo il 5 maggio 1905 ed ivi residente in Frazione Trucchi, ricorso numero 721245, giacente presso la Corte dei conti. (4-13658)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa la situazione della pratica di pensione n. 787655/2 relativa alla signora Lucia Teresa Blengino, si comunica che con decreto ministeriale del 2 gennaio 1961, n. 1927659, alla medesima, collaterale degli *ex* militari Giovanni e Giacomo, deceduti nel conflitto 1915-1918, venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra in quanto, dagli accertamenti sanitari eseguiti, non risultò, alla data di morte della madre (27 gennaio 1957), inabile a proficuo lavoro per infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. E ciò ai sensi dell'articolo 77 della legge medesima. Avverso il suindicato provvedimento l'interessata presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 583951.

Successivamente, venne dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica della predetta, in applicazione dell'articolo 40 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 ed in base alle più favorevoli disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge stessa.

Per effetto di dette disposizioni, infatti, non era più richiesto, per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei collaterali che l'inabilità dovesse derivare da infermità ascrivibile alla prima categoria della citata tabella A), ma era sufficiente che gli interessati venissero riconosciuti comunque inabili a proficuo lavoro, fermi restando i termini relativi all'insorgenza della inidoneità al lavoro previsti dall'anzidetto articolo 77 della legge n. 648 del 1950.

Dai nuovi accertamenti sanitari effettuati in sede di riesame, la signora Blengino, non risultò, alla predetta data del 27 gennaio 1957, inabile al lavoro ai sensi del riferito articolo 19 della legge n. 1240 del 1961 e, pertanto, in tali termini, alla medesima, venne negato diritto a pensione di guerra con decreto ministeriale dell'8 marzo 1967, n. 2241172; nel contempo, venne parzialmente revocato il precedente decreto ministeriale n. 1927659. Contro tale secondo provvedimento di diniego l'interessata propose gravame giurisdizionale n. 721245.

A seguito della segnalazione della Corte dei conti in ordine ai cennati ricorsi, la situazione pensionistica venne nuovamente revisionata, in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla adozione di altro provvedimento e, quindi, entrambi i ricorsi originali, nonché l'indicato fascicolo istruttorio n. 787655/2, furono restituiti, in data 28 marzo 1974, alla Corte dei conti, per l'ulteriore seguito dei gravami in sede giurisdizionale. La surriferita magistratura con decisione del 5 luglio 1978, n. 45813, pervenuta alla Direzione generale delle pensioni di guerra in copia il 5 dicembre 1978, ha respinto il ricorso n. 583951

ed ha accolto parzialmente, alla luce della intervenuta sentenza del 20-25 febbraio 1975, n. 36, della Corte costituzionale, il gravame n. 721245, riconoscendo che, nel concorso degli altri requisiti di legge, spettanti, alla ricorrente, il diritto a trattamento pensionistico di guerra a far tempo dal 5 maggio 1970, data del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Si ritiene opportuno rammentare che per effetto di detta sentenza — i cui principi sono stati codificati dall'articolo 65 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — ai collaterali maggiorrenni può essere attribuita la pensione di guerra quando, in presenza degli altri requisiti richiesti, gli interessati risultino comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, senza tener più conto della data di insorgenza della inabilità, essendo venute meno le limitazioni di ordine temporale previste dalle disposizioni dichiarate, con detta sentenza, costituzionalmente legittime.

Premesso quanto sopra, è da porre in evidenza che per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 — recepito dall'articolo 58 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 — la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali ed assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti. Ciò stante, al fine di dare esecuzione alla surriferita decisione della Corte dei conti, n. 45813, si è reso necessario dar luogo ad istruttoria in ordine all'accertamento delle condizioni economiche della signora Blengino.

È stato interessato, infatti, in data 17 febbraio 1979, il comune di Morozzo (Cuneo) perché inviti la predetta a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua situazione tributaria a far tempo dal 1970. Non risultando la cennata documentazione acquisita al relativo fascicolo degli atti, si è ritenuto opportuno, in data 16 febbraio 1982, rivolgere sollecita-

zioni direttamente all'interessata. Appena la signora Blengino farà pervenire la certificazione sopra specificata, saranno adottati, con ogni possibile premura, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate —

la situazione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Doretti Severo nato a Narzole il 18 agosto 1919 e residente a Cuneo, via Medaglie Oro 18, (in passato) attualmente via Venasca 3, Frazione Madonna dell'Olmo, posizione n. 16639/RI.GE., in corso presso la Direzione generale pensioni di guerra.

(4-13679)

RISPOSTA. — Si richiama quanto già rappresentato all'interrogante, con nota del 6 maggio 1982, n. D/2680, in risposta all'interrogazione n. 4-12757 relativa alla pratica di pensione del signor Andrea Chionetti.

Circa il caso particolare riguardante il signor Severo, Doretti, si comunica che, con decreto n. 12373 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo in data 10 maggio 1973, venne respinta l'istanza con la quale il medesimo aveva chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiore dell'ex militare Francesco. E ciò in quanto detto istante non fu riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente prescritto dall'articolo

75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Torino negli accertamenti sanitari eseguiti il 30 gennaio 1973 ed il cui parere fu poi confermato dalla commissione medica superiore nella seduta del 6 marzo 1982.

Contro il surriferito provvedimento di diniego, il signor Doretti ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 16639/RI.GE. In conseguenza, si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica del suindicato ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non siano stati in precedenza valutati e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso.

Ultimata così l'istruttoria, gli atti concernenti il cennato gravame sono stati trasmessi, con elenco del 3 luglio 1981, n. 235550 al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, come stabilito dall'articolo 115 — comma quinto — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena detto consesso opportunamente sollecitato, si sarà pronunciato in proposito, verrà emesso, a definizione del ricorso gerarchico sopra specificato, decreto ministeriale da notificare al signor Doretti nei modi di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è vero quanto sostiene il professor Luigi Firpo, su *La Stampa* di Torino, che ormai « noi siamo una Repubblica governata dagli uscieri, perché a Torino, nella Galleria Sabauda, la raccolta Gualino non è visibile da gran tempo, mentre custodi in tenuta "casual", giubbotto di pelle e barba

di tre giorni, ciondolano scompostamente appoggiati ai muri; nel Museo Egizio, invaso da torme di bambini decenni chiasosi e distratti, il meglio è sotto chiave o in restauro, e la Biblioteca Nazionale chiude imperterrita alle due del pomeriggio, secondo un orario che è utile solo per il personale ».

Per sapere che senso ha chiudere i musei al lunedì, ritenendo forse che la cultura sonnacchi sulla pagina sportiva e se ritenga che sarebbe opportuno stabilire dei turni del personale al fine di assicurare il servizio, ricordandosi che i musei sono fatti per i visitatori e le biblioteche per i lettori; se ritenga inoltre che con due milioni di disoccupati si potrebbero assumere dei volontari a tempo parziale e magari dei giovani entusiasti;

per sapere infine se è venuto a conoscenza, attraverso la sua visita a Torino, trovandosi durante le sue visite davanti a dei cartelli che annunciano l'improvvisa chiusura che, nel piccolo manipolo di addetti alla custodia del Palazzo Reale, è rimasto vivo il contrasto fra la « vecchia guardia » ed i nuovi assunti, più sindacalizzati, battaglieri (o con meno « attacco al lavoro »);

per sapere infine se ritenga di intervenire per far sì che il Palazzo Reale, invece di essere aperto ai turisti due soli pomeriggi alla settimana, sia aperto al pubblico con un orario continuativo per i visitatori, e se ritenga anche di istituire un corso ufficiale del Ministero per l'insegnamento di almeno una lingua straniera. (4-08130)

RISPOSTA. — Si fa notare che non è un caso che tutti i musei del mondo chiudono al pubblico un giorno la settimana. Ciò è necessario per assicurare ai custodi il riposo settimanale loro spettante, per provvedere alla pulizia generale, per effettuare controlli e manutenzione degli impianti, eccetera.

Comunque, per quanto riguarda il problema generale dell'apertura dei musei, si precisa che questa Amministrazione, al fine di rispondere agli interessi dei cittadini

e dei turisti, ha concordato con le organizzazioni sindacali e le altre autorità locali (Regioni, comuni, aziende di turismo, eccetera) una razionale programmazione degli orari di apertura al pubblico degli istituti dipendenti. Si comunica infine che già dall'anno 1981 l'Amministrazione ha programmato corsi per l'insegnamento di lingue straniere.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se sono a conoscenza del vivo disappunto delle categorie vitivinicole per la pubblicità RAI-TV a favore della « nitrosamina » nella birra, che dicendo « bevi birra, e sai quello che bevi », manifestamente insinua dubbi sulle bevande concorrenti, in primo luogo il vino;

per sapere quale iniziativa il Governo intende prendere a difesa della vitivinicoltura, quando è noto che nel 1980 l'Italia ha importato più di un milione di ettolitri di birre estere mentre il vino è in crisi. (4-08935)

RISPOSTA. — La questione concernente la pubblicità della birra e i suoi riflessi nel commercio delle bevande concorrenti rientra nell'ambito della pubblicità delle sostanze alimentari in genere. Tale materia è regolata, oltre che dalle norme del codice civile sulla concorrenza sleale, dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che, da una parte tutela la buona fede dell'acquirente e, dall'altra, vieta di vantare particolari azioni medicamentose.

La norma citata, in particolare, fa divieto di usare frasi pubblicitarie tali da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, la sostanza, la qualità e le proprietà nutritive delle sostanze alimentari. La predetta disposizione normativa appare di dubbia applicabilità alla fattispecie,

in quanto la frase pubblicitaria cui l'interrogante fa riferimento, per la sua genericità, non pare idonea ad indurre in errore l'acquirente, né essa, per lo stesso motivo, sembra possa ricadere, in base alle norme della concorrenza sleale, nella previsione legislativa del codice civile.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza di una pittura illustre in terra pinerolese nella Cappella di Lusernetta (Torino) che ha portato alla scoperta di un nuovo affresco, una «Maestà della Madonna con il Bambino», fra gli angeli, San Sebastiano e un vescovo, datata 1512.

Per sapere, dato che la Cappella esige restauri, se non ritenga di stanziare un congruo contributo per offrire all'amministrazione dei turisti un tesoro inestimabile. (4-11016)

RISPOSTA. — La sovrintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte ha provveduto nell'estate del 1973 al restauro degli affreschi situati nella Cappella del cimitero di Lusernetta, tra i quali figura la Madonna in maestà con Bambino tra San Sebastiano e un Santo Vescovo datato 1512, già occultati da una finta parete e cornice dorata, che evidenziava i soli volti della Madonna e del Bambino.

Il restauro, curato dal professor Guido Fiume di Milano, è stato finanziato dallo Stato come risulta dalla perizia del 6 febbraio 1972, n. 21, agli atti di detta sovrintendenza.

Per quanto concerne l'esecuzione di opere di restauro e straordinaria manutenzione alla Cappella, la sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte si è messa in contatto con il comune, proprietario della Cappella, pro-

spettando la possibilità di richiedere a questo Ministero un contributo ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è vero che la chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire di Livorno Ferraris (Vercelli), la terza per grandezza del vercellese, ha bisogno di restauri urgenti per mezzo miliardo e che il comune di Livorno Ferraris interverrà con un contributo di oltre 100 milioni;

per conoscere l'importo del contributo stanziato dallo Stato per salvare questa antica chiesa parrocchiale. (4-11674)

RISPOSTA. — La chiesa intitolata a San Lorenzo Martire è oggetto di attenzione da parte di questo Ministero dal 1970, dopo i restauri del pavimento, risalenti al 1963. Infatti, in esito a richieste del reverendo parroco, la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte dichiarò la propria disponibilità ad ogni assistenza tecnica e ad appoggiare una eventuale richiesta di contributo ministeriale ai sensi della legge n. 1552, a completamento di una raccolta di fondi promossa dal parroco stesso.

Su richiesta della sovrintendenza venne nominato un tecnico prescelto dalla proprietà, per la preparazione di un progetto di generale restauro dell'immobile. A tutt'oggi si è in attesa degli elaborati, da esaminare congiuntamente con l'architetto incaricato, ma nessuna notizia è ancora giunta a questa Amministrazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è vero che è stato costituito un

museo intercomunale a Viverone (Vercelli) per ospitare reperti archeologici e se è vero che il Ministero avrebbe intenzione di porre il vincolo archeologico sulla zona, interessata per reperti che risalgono all'età del bronzo, del ferro e dei Longobardi.

Per sapere, infine, se è vero che intenderebbe istituire una zona di rispetto su tutto il lago di Viverone. (4-12827)

RISPOSTA. — La istituzione di un museo archeologico a livello intercomunale è stata prospettata da un ispettore archeologo della sovrintendenza archeologica per il Piemonte, in occasione della presentazione agli amministratori locali dei risultati della ricerca sul terreno, effettuata nel corso del 1981. Si comunica, comunque, che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, l'istituzione di un museo di enti locali rientra nella esclusiva competenza della regione Piemonte.

In merito al vincolo, si fa presente che la costruzione di una carta archeologica del territorio lacustre di Viverone ha rivelato l'esistenza non solo di tre importanti villaggi su palafitte, ma anche la presenza di importanti e significative tracce di frequentazione umana in altre epoche, dalla romanità al tardo medioevo. Pertanto è allo studio la realizzazione di un piano di vincoli, che permetta la tutela del patrimonio archeologico esistente nel territorio in questione, precisando che, per eventuali zone di rispetto, vanno intese quelle limitrofe alle aree già determinate come di interesse archeologico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere quale è il parere del Governo riguardo alla possibile utilizzazione a Torino totale o parziale delle strutture murarie dello stabilimento FIAT del Lin-

gotto, compresa la palazzina direzionale di via Nizza 250, il tutto in corso di prossima dismissione da parte della società FIAT, per colà trasferirvi la maggior parte degli uffici giudiziari della Corte d'appello, del tribunale, della pretura e della conciliazione di Torino, attualmente troppo sparsi nello storico tessuto urbano torinese.

Per sapere se il Governo è a conoscenza che con spesa limitata sarebbe possibile ristrutturare il complesso dello stabilimento FIAT Lingotto, trasformandolo in ampie aule di giustizia, in sale di consiglio, in uffici, eccetera.

Data, poi, l'ampiezza dei sotterranei dello stabilimento FIAT del Lingotto, si potrebbe anche ottenere un ampio parcheggio auto per tutti gli addetti ai lavori della giustizia nonché locali adatti per i detenuti in attesa di giudizio.

Per sapere se il Governo non ritenga opportuno prendere immediati contatti con la presidenza della società FIAT per l'acquisizione del complesso e pertanto predisporre, fin da questo momento, un progetto di massima di ristrutturazione al riguardo. (4-13017)

RISPOSTA. — In data 10 marzo 1982 questa Amministrazione ha invitato la presidenza della corte di appello di Torino a fornire notizie in ordine all'eventuale acquisizione del complesso della società FIAT, da destinare ad uffici giudiziari di quella città.

La presidenza della corte d'appello, con nota 15 marzo 1982, ha comunicato, a scopo meramente indicativo, che dalle strutture dello stabilimento e dalle relative pertinenze si potrebbe ricavare una superficie di calpestio di 81 mila metri quadrati necessaria per i locali di un nuovo palazzo di giustizia; ma ha precisato tuttavia che l'amministrazione comunale di Torino non è orientata in senso favorevole alla destinazione ad uffici giudiziari del complesso FIAT-Lingotto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 1982

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza della agitazione indetta dai medici del carcere di Bari, che ha avuto inizio il 1° giugno scorso e si concluderà il 20 giugno. Tale agitazione è motivata dalla mancata approvazione di alcune modifiche alla legge n. 740 del 1970 e ai decreti ministeriali che riguardano l'aumento dei compensi per i medici di guardia e gli specialisti convenzionati, ritardo che comporta gravissime disfunzioni e carenze per la assistenza penitenziaria, rendendo le condizioni di lavoro del personale sanitario assolutamente insostenibili.

Per conoscere, premesso quanto sopra esposto, quali provvedimenti urgenti si intendono adottare al riguardo. (4-14864)

RISPOSTA. — I problemi che hanno determinato l'agitazione da parte dei medici della casa circondariale di Bari, motivata da rivendicazioni economiche della categoria, sono ormai avviati a soluzione. È stato infatti già firmato e inviato alla Corte dei conti per la registrazione, il decreto interministeriale che eleva il compenso orario per i medici di guardia da quattromila lire a novemila lire.

Si è provveduto inoltre a rivalutare, con decorrenza 1° gennaio 1982, in ragione del 50 per cento per le visite e del 30 per cento per le prestazioni, gli onorari attualmente corrisposti agli specialisti operanti negli istituti penitenziari con rapporto libero-professionale.

È, infine, in corso di avanzata elaborazione un provvedimento che, raggruppando in un unico quadro i medici incaricati di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prevede per questi ultimi la corresponsione di un compenso mensile lordo di 500 mila lire. Tale iniziativa è scaturita dall'esigenza di unificare le retribuzioni di detto personale sanitario in considerazione dell'aumento dei compiti operativo-funzionali dei medesimi in tutti gli istituti penitenziari.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito del ricorso gerarchico prodotto dal signor Serafino Fatone abitante in San Severo, contraddistinto con il n. 45771/RI-GE, elenco numero 216133, trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

(4-13421)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 15 marzo 1976, n. 2579731/Z, venne respinta l'istanza con la quale il signor Serafino Fatone aveva chiesto di conseguire trattamento pensionistico per aggravamento delle pregresse affezioni insufficienza mitralica e deperimento organico. E ciò in quanto tali affezioni, già in precedenza giudicate non classificabili, non furono riscontrate in sede dei relativi accertamenti sanitari effettuati il 20 maggio 1975 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bari il cui parere, non accettato dall'interessato, fu poi confermato, previo esame degli atti, dalla commissione medica superiore nella seduta del 7 novembre 1975.

Avverso la suindicata determinazione direttoriale, il signor Fatone ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 45771/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, è in corso di emissione decreto ministeriale con il quale viene respinto il ricorso gerarchico presentato, dall'interessato, contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno. E ciò sentito, come prescritto dall'articolo 24 - comma quinto - del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 25 maggio 1982. Il provvedimento in que-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 SETTEMBRE 1982

stione, appena perfezionato, verrà notificato al signor Fatone nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale stadio dell'iter burocratico si trovi la pratica di pensione di guerra del signor Pagano Cataldo abitante in Ruvo di Puglia, via Vittorio Veneto 30, contrassegnata dal n. 36302 Bi-Gr. (4-14712)

RISPOSTA. — Si comunica che, con determinazione direttoriale dell'11 dicembre 1975, n. 2575208/Z, al signor Cataldo Pagano venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra degli esiti di pregressa frattura del radio destro e dell'infirmità bronchiale. Contro la suindicata determinazione direttoriale, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che fu assunto a protocollo con il n. 36302/RI-GE.

In conseguenza si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente. In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati, e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo gravame.

Pertanto, è in corso di emissione decreto ministeriale con il quale viene respinto il ricorso gerarchico di cui sopra è cenno. E ciò sentito, come prescritto dall'articolo 24 - comma quinto - del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nella adunanza collegiale del 17 giugno 1982. Il provvedimento in questione, appena perfezio-

nato, verrà notificato al signor Pagano a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

FRACCHIA E NESPOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero che l'estremista di destra e noto « sanbabilino » Antonio Bega, condannato a 18 anni di reclusione per avere aggredito e ucciso il giovane Alberto Brasili, e già ristretto nella casa penale di Alessandria, sia riuscito a fuggire approfittando dell'accordato regime di semilibertà.

Per sapere inoltre come mai la direzione del carcere abbia dato con molto ritardo la notizia della fuga del Bega e quali siano allo stato i risultati delle indagini per rintracciarlo. (4-14815)

RISPOSTA. — Il detenuto Antonio Bega, condannato in via definitiva con fine pena al 27 maggio 1990 per il reato di concorso in omicidio, era stato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 legge n. 354 del 1975, con provvedimento del 27 aprile 1982 della direzione della casa di reclusione di Alessandria ove si trovava ristretto.

Tale provvedimento - di cui era espressamente prevista la possibilità nel programma di trattamento approvato dal magistrato di sorveglianza in data 27 giugno 1981 ai fini del graduale reinserimento del detenuto nel mondo esterno - era stato emesso sulla base di una richiesta di assunzione della ditta Fornace Laterizi Sezzadiese di Sezzadio (Alessandria) e tenuto conto, fra l'altro, del buon comportamento disciplinare del Bega nei sette anni di carcerazione dallo stesso già espriati.

Il 7 maggio 1982, il Bega, che non ha mai goduto, quindi, del regime di semilibertà, non fece rientro in istituto dal posto di lavoro. La direzione del carcere di Alessandria ha provveduto ad avvertire tempestivamente dell'avvenuta evasione

tutte le autorità competenti alle ricerche, che, purtroppo, sinora non hanno dato esito positivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa a danni di guerra subiti in Debra Tabor (Asmara) in AOI (ex colonie italiane) da Jaquinta Luigi di San Giovanni in Fiore (Cosenza); pratica presentata il 31 maggio 1982 al Ministero del tesoro, direzione generale danni di guerra, in ordine alla legge n. 593 del 22 ottobre 1981. (4-14973)

RISPOSTA. — Il signor Luigi Jaquinta produsse in data 30 marzo 1947 e 15 aprile 1954, due domande di indennizzo per danni di guerra subiti in Debra-Tabor, consistenti nella perdita di beni professionali da fotografo, ubicati in una baracca di tre vani di sua proprietà. Con decreto ministeriale del 17 luglio 1973, n. 13326, su conforme parere della commissione speciale, venne ammessa all'indennizzo la domanda del 30 marzo 1947, e fu liquidata la somma di lire 59.400, mentre la domanda del 15 aprile 1954, ritenuta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ampliamento della precedente, venne respinta.

Avverso il citato decreto l'interessato produsse ricorso in data 5 settembre 1973; con decreto ministeriale del 7 ottobre 1975, su conforme parere della commissione centrale, il ricorso fu respinto, e contemporaneamente confermato il decreto impugnato. Avverso tale provvedimento fu proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1979, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Il citato decreto è stato notificato al signor Luigi Jaquinta il 25 settembre 1979 tramite il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

L'istanza del 31 maggio 1981 con la quale il signor Jaquinta ha chiesto il riesame della propria pratica di indennizzo — non essendo prevista dalla legge 22 ottobre 1981, n. 523 la revisione delle domande già definite — è, pertanto, da ritenersi inefficace e di ciò ne sarà data comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex combattente Veterone Pasquale, nato a Baiano in provincia di Avellino il 7 gennaio 1914 ed ivi residente alla via Nazionale n. 59, che a distanza di diciannove anni dalla presentazione della domanda non vede ancora concluso il relativo procedimento. (4-14439)

RISPOSTA. — La pratica di pensione concernente il signor Pasquale Veterone risulta definitiva. Infatti, con decreto ministeriale del 16 gennaio 1967, n. 22274993, all'interessato venne negato diritto a pensione per la infermità: cefalea persistente e note nevrosiche, non risultando, tale affezione, debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Contro il surriferito provvedimento, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 718703.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della suddetta magistratura in ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Veterone. E ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Dal cennato riesame risultò che l'interessato subì prigionia durante l'ultimo conflitto e, pertanto,

erano applicabili, nella fattispecie, le più favorevoli disposizioni contenute nell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Per effetto della surriferita norma, infatti, venivano aboliti, per i prigionieri di guerra, i termini per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate stabiliti dalla precedente legislazione.

In conseguenza, la pratica del signor Veterone fu esaminata nel merito, allo scopo di stabilire se l'infermità nevrosica, per la quale il predetto aveva chiesto di conseguire trattamento pensionistico, potesse, o meno, essere ritenuta dipendente da causa di servizio di guerra. In tale sede, però, non emersero elementi che consentissero di ricollegare la cennata affezione con il servizio militare e la successiva prigionia subita dall'interessato in Egitto durante la guerra 1940-1945.

Pertanto, con decreto ministeriale del 14 giugno 1977, n. 06808/RR, al signor Veterone venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità nevrosica e, nel contempo, fu revocato il provvedimento di diniego per intempestività della domanda precedentemente adottato.

Notificato all'interessato il nuovo decreto, venne provveduto, con elenco del 7 novembre 1977, n. 8285, a trasmettere il fascicolo degli atti n. 1652310/D, completo della fotocopia del provvedimento in questione e del relativo referto di avvenuta notifica, alla Procura generale della Corte dei conti per l'ulteriore seguito, così come disposto dal succitato articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Nella pubblica udienza tenutasi il 31 marzo 1980, presente anche il difensore del ricorrente avvocato Antonio Carriero delegato dall'avvocato Darwin Albanese, la Corte dei conti, esaminati gli atti della causa - ivi compreso il decreto ministeriale n. 06808/RR emesso, come anzidetto, a seguito del riesame amministrativo effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585 - ha respinto, con decisione n. 112770, il ricorso giurisdizionale n. 718703 confermando, così, l'operato della Direzione generale delle

pensioni di guerra. Così stando le cose e non risultando, per altro, che il signor Veterone abbia presentato una qualsiasi altra richiesta, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, nei riguardi del predetto, da parte della direzione generale predetta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi, a distanza di tre anni dal collocamento a riposo, non è stata concessa la pensione alla signora Pascale Raffaella assunta in servizio il 19 aprile 1955 presso l'ospedale San Giacomo di Monteforte Irpino (Avellino) e collocata in quiescenza il 30 aprile 1979.

Per sapere quali provvedimenti intendano adottare con l'urgenza che il caso richiede dato che la persona interessata non possiede altri mezzi di sussistenza e trovasi in condizioni disperate. (4-15062)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito alla signora Pascale la pensione ordinaria di annue lorde lire 2.189.500 a decorrere dal 1° maggio 1979, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lei reso alle dipendenze dell'ospedale San Giacomo di Monte-Forte Irpino dal 19 aprile 1955 al 30 aprile 1979 per complessivi anni 24 e giorni 12 arrotondati, ai fini della liquidazione, in anni 24 e mesi 4. Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione, saranno spediti, rispettivamente al comune di Monte-Forte Irpino ed alla direzione provinciale del Tesoro di Avellino.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

MENNITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni*

legge nella misura dell'8 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei vari prodotti, l'esecutivo comunitario ha adito la corte di giustizia delle Comunità europee. Da parte italiana, infatti, non si è ritenuto di poter aderire alla richiesta di completa liberalizzazione del margine per la vendita al dettaglio dei generi di monopolio, soprattutto a motivo delle implicanze di ordine fiscale connesse alla predeterminazione legale della quota di remunerazione del dettagliante di prodotti a molto elevata tassazione.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie: ABIS.

PARLATO E RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se risponda al vero che alle 78 zone di entrata di prodotti alimentari di importazione (carne, pesce, uova, latticini, etc.), presiedano solo 23 veterinari tanto che molti controlli vengono ritardati e, quando svolti, effettuati nelle condizioni imposte dalla deperibilità delle merci accumulate, provenienti dall'estero, per non dire che taluni uffici non sarebbero nemmeno, ovviamente, presidiati;

come si intenda rispondere da un lato alle superiori esigenze della collettività nazionale, anche recentemente scosse da sempre più ricorrenti episodi di sofisticazioni e di contaminazioni alimentari onde il controllo veterinario di frontiera sia il più esteso, continuo ed approfondito possibile e, dall'altro, alle rivendicazioni della categoria dei veterinari che esige giustamente un riassetto economico-organizzativo e giuridico della sua funzione e del suo servizio onde la pubblica salute sia meglio tutelata essendo inaccettabile che le carenze di organico e quelle tecnico-amministrative costringano i veterinari a stressanti e costose trasferte per svolgere le loro funzioni senza soluzione di continuità anche ad alcune centinaia di chilometri tra l'uno e l'altro varco di entrata di loro competenza come accade — e non

è il solo caso — per il veterinario del porto di Napoli che è anche il veterinario dell'aeroporto di Capodichino e che è di turno due volte la settimana anche presso l'aeroporto di Bari. (4-05035)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che la segnalata carenza di numero dei funzionari tecnici in servizio presso gli uffici veterinari di confine sia stata ovviata con le recenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, concernenti proprio la ristrutturazione ed il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna. Con il citato decreto presidenziale sono state previste nuove modalità di assunzione del personale dei suddetti uffici e garanzie di effettiva utilizzazione degli impiegati occorrenti per il funzionamento degli uffici stessi. Con lo stesso provvedimento sono state, inoltre, rideterminate le singole dotazioni organiche.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione alla civile protesta posta in essere nello scorso mese di dicembre dai detenuti del penitenziario di Pianosa, per gli assurdi ritardi con i quali ricevevano la corrispondenza e persino i pacchi contenenti oggetti personali e derrate alimentari loro indispensabili per sopravvivere — quali siano i motivi di tali assurdi ritardi e se essi siano stati effettivamente rimossi, essendo stata la protesta tanto giustificata che il direttore del carcere promise di intervenire onde fossero eliminati i gravi ritardi denunciati dai detenuti. (4-06324)

RISPOSTA. — Il 15 dicembre 1980 una parte dei detenuti differenziati della diramazione Agrippa della casa di reclusione di Pianosa inscenò una manifestazione di protesta di breve durata. La manifestazione

che questo Ministero non esclude di poter effettuare, sempreché non vi siano limitazioni da parte dell'UNESCO, comporta ovviamente un'approfondita indagine a livello territoriale, in ordine alle stesse caratteristiche tipologiche di detti beni.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI

PALLANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto si trova ed entro quale tempo si prevede la definizione della pratica di pensione diretta di guerra, posizione n. 9097733, che riguarda il signor Sandrino Stefani, nato a Barberino di Mugello il 29 dicembre 1915 e residente in Firenze alla via delle Panche, n. 67. (4-13848)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 17 marzo 1982, n. 2801410, adottata in conformità al parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 16 ottobre 1980, al signor Sandrino Stefani è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non constatazione, entro i termini tassativamente prescritti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, della bronchite cronica con segni di fibrosclerosi apico-sottoclaveare destra e dell'infermità artrite sclerotica agli arti inferiori affezione, questa ultima, per altro giudicata non interdependente con il pregresso congelamento all'alluce sinistro riportato dal suindicato richiedente nel 1940 e guarito senza aver lasciato postumi.

Detta determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 26 maggio 1982, è stata trasmessa, in data 16 giugno 1982, al comune di Firenze perché venga notificata all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

PALLANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto si trova ed entro quale tempo si prevede la definizione della pratica di pensione indiretta di guerra, posizione n. 837707, che riguarda la signora Maria Mazza orfana di Rosario, nata a Palma di Montechiaro il 1° maggio 1923, ivi residente in via Leoncavallo, n. 15. (4-13849)

RISPOSTA. — Negli accertamenti sanitari subiti presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Palermo il 19 gennaio 1982, la signora Maria Mazza è stata giudicata temporaneamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per anni quattro a far tempo dalla data della surriferita visita collegiale. Pertanto, in conformità del cennato parere medico-legale, è stata emessa determinazione direttoriale del 14 giugno 1982, n. 1322633, con cui alla predetta richiedente viene concesso, in qualità di orfana maggiorenne dell'ex militare Rosario, trattamento pensionistico di guerra a decorrere dal 19 gennaio 1982 e da durare sino al 18 gennaio 1986, con riserva di nuovo provvedimento qualora l'interessata, alla scadenza di tale assegno, venga riconosciuta ancora inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, cui sono state rivolte sollecitazioni, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Agrigento, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Mazza. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

PANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di trattazione delle domande di pensione di reversibilità relative ai signori Michela Assunta Castangia, nata a Orgosolo il 25 settembre 1929, ed ivi residente, numero di posizione 26028 RI GE, in corso da circa un decennio; Giovanni Antonio Manca, nato a Orgosolo il 17 gennaio 1914 ed ivi residente, numero di posizione 236711/1, ugualmente in corso da lunghissimo tempo. (4-13851)

RISPOSTA. — 1) Signorina Michela Assunta Castangia, nata ad Orgosolo (Nuoro) il 25 settembre 1929 ed ivi residente, orfana maggiorenne dell'ex militare Michele deceduto il 20 aprile 1973, posizione istruttoria n. 256664/4° Ser. Con determinazione direttoriale del 27 aprile 1974, n. 2544091/Z, venne respinta l'istanza con la quale la signorina Michela Assunta Castangia aveva chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di orfana maggiorenne dell'ex militare Michele. E ciò in quanto la predetta richiedente non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente prescritto dall'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Cagliari negli accertamenti sanitari eseguiti l'11 ottobre 1973 ed il cui parere fu poi confermato, su atti, dalla commissione medica superiore nella seduta del 10 dicembre 1982. Contro il surriferito provvedimento di diniego, l'interessata ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il numero 26028/RI-GE.

In conseguenza si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica della suindicata ricorrente. In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati ed anche la commissione medica superiore, nuovamente interpellata, ha confermato, nella seduta del 10 gennaio 1981, il parere che la signorina Castangia non sia da ritenere inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Ultimata così l'istruttoria, gli atti concernenti il cennato gravame sono stati trasmessi, con elenco del 6 giugno 1981, n. 232913, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, così come prescritto dall'articolo 115, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Appena detto concesso, opportunamente sollecitato, si sarà pronunciato, in proposito, verrà emesso, a definizione del ricorso gerarchico sopra specificato, decreto ministeriale da notificare alla signorina Castangia a norma di legge.

2) Signor Giovanni Antonio Manca, nato ad Orgosolo (Nuoro) il 17 gennaio 1914 ed ivi residente, orfano maggiorenne dell'ex militare Antonio, deceduto nel conflitto 1915-1918; posizione istruttoria numero 236711/I Ser. Nei riguardi del signor Giovanni Antonio Manca, orfano maggiorenne dell'ex militare Antonio, è stata emessa, in data 28 giugno 1982, determinazione direttoriale n. 1322689. Con il cennato provvedimento, al predetto - riconosciuto dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Cagliari inabile a proficuo lavoro dalla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età - è stata concessa, in conformità del surriferito parere, la quota parte della pensione indiretta di guerra al medesimo spettante, in concorso con la sorella Francesca, a decorrere dal 18 gennaio 1979. Tale riparto è stato effettuato in applicazione del disposto di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Detta norma, infatti, stabilisce, tra l'altro, che, in mancanza della vedova del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali tra gli orfani e quando cessa il diritto di alcuni di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Appena detto consesso, cui sono state rivolte sollecitazioni, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Nuoro, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Manca. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

PARLATO. — *Al Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

i motivi per i quali, in pieno contrasto con l'articolo 73 del Trattato di Roma, l'Italia non abbia ancora mantenuto fede al proprio impegno di liberalizzare la distribuzione di tabacchi manifatturati abolendo il monopolio di Stato su tale merce, e così incorrendo nella procedura di infrazione a norma dell'articolo 169 del Trattato;

quali siano le intenzioni del Governo in ordine a tutta la materia ed in particolare a ciascuna delle infrazioni rilevate sia a carico dello Stato che della Azienda autonoma monopoli di Stato per le varie violazioni che all'interrogante risultano essere state accertate in materia. (4-03878)

RISPOSTA. — La commissione delle Comunità europee, in data 13 novembre 1980, aveva emesso un parere motivato, ex articolo 169 del trattato di Roma, per pretesa violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi di riordinamento dei monopoli commerciali vigenti per il tabacco lavorato e per i fiammiferi; obblighi sanciti dall'articolo 37 dello stesso trattato. Ne è derivata una lunga serie di contatti

con i servizi comunitari, che hanno consentito di delineare le possibili soluzioni all'insieme delle questioni sollevate dalla menzionata commissione, tranne che per il particolare problema del margine fisso per la vendita al dettaglio dei generi di monopolio (cosiddetto aggio ai rivenditori).

E altresì intervenuta, in data 12 febbraio 1982, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di attuazione della legge 10 dicembre 1975, n. 724, sulla istituzione dei depositi privati per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati di provenienza comunitaria, con ciò realizzandosi la prevista piena equiparazione tra prodotti nazionali (fabbricati e commercializzati dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato) e prodotti esteri.

Recentemente, infine, è stato approvato dal Governo apposito disegno di legge, contenente alcune disposizioni intese al più completo adeguamento dei monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi alle norme del trattato di Roma.

Tale disegno di legge prevede, infatti, tra l'altro:

l'estensione ai cittadini degli altri Stati membri delle Comunità dell'esercizio delle attività di vendita dei tabacchi lavorati e dei fiammiferi;

la formale soppressione della facoltà di istituire le cosiddette rivendite di Stato;

il pagamento della sovrimposta di confine sui prodotti importati al momento dell'importazione nel territorio italiano;

l'estensione al settore dei fiammiferi del regime previsto per l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi lavorati di produzione comunitaria, nonché del relativo sistema di determinazione della tariffa di vendita al pubblico.

Ciò posto, per completezza di informazione, si soggiunge che, relativamente all'unico punto su cui, come sopra è cenno, non è ancora intervenuto un accordo definitivo, e cioè quello relativo all'aggio dei rivenditori, attualmente stabilito per

legge nella misura dell'8 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei vari prodotti, l'esecutivo comunitario ha adito la corte di giustizia delle Comunità europee. Da parte italiana, infatti, non si è ritenuto di poter aderire alla richiesta di completa liberalizzazione del margine per la vendita al dettaglio dei generi di monopolio, soprattutto a motivo delle implicanze di ordine fiscale connesse alla predeterminazione legale della quota di remunerazione del dettagliante di prodotti a molto elevata tassazione.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie: ABIS.

PARLATO E RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se risponda al vero che alle 78 zone di entrata di prodotti alimentari di importazione (carne, pesce, uova, latticini, etc.), presiedano solo 23 veterinari tanto che molti controlli vengono ritardati e, quando svolti, effettuati nelle condizioni imposte dalla deperibilità delle merci accumulate, provenienti dall'estero, per non dire che taluni uffici non sarebbero nemmeno, ovviamente, presidiati;

come si intenda rispondere da un lato alle superiori esigenze della collettività nazionale, anche recentemente scosse da sempre più ricorrenti episodi di sofisticazioni e di contaminazioni alimentari onde il controllo veterinario di frontiera sia il più esteso, continuo ed approfondito possibile e, dall'altro, alle rivendicazioni della categoria dei veterinari che esige giustamente un riassetto economico-organizzativo e giuridico della sua funzione e del suo servizio onde la pubblica salute sia meglio tutelata essendo inaccettabile che le carenze di organico e quelle tecnico-amministrative costringano i veterinari a stressanti e costose trasferte per svolgere le loro funzioni senza soluzione di continuità anche ad alcune centinaia di chilometri tra l'uno e l'altro varco di entrata di loro competenza come accade — e non

è il solo caso — per il veterinario del porto di Napoli che è anche il veterinario dell'aeroporto di Capodichino e che è di turno due volte la settimana anche presso l'aeroporto di Bari. (4-05035)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che la segnalata carenza di numero dei funzionari tecnici in servizio presso gli uffici veterinari di confine sia stata ovviata con le recenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, concernenti proprio la ristrutturazione ed il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna. Con il citato decreto presidenziale sono state previste nuove modalità di assunzione del personale dei suddetti uffici e garanzie di effettiva utilizzazione degli impiegati occorrenti per il funzionamento degli uffici stessi. Con lo stesso provvedimento sono state, inoltre, rideterminate le singole dotazioni organiche.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione alla civile protesta posta in essere nello scorso mese di dicembre dai detenuti del penitenziario di Pianosa, per gli assurdi ritardi con i quali ricevevano la corrispondenza e persino i pacchi contenenti oggetti personali e derrate alimentari loro indispensabili per sopravvivere — quali siano i motivi di tali assurdi ritardi e se essi siano stati effettivamente rimossi, essendo stata la protesta tanto giustificata che il direttore del carcere promise di intervenire onde fossero eliminati i gravi ritardi denunciati dai detenuti. (4-06324)

RISPOSTA. — Il 15 dicembre 1980 una parte dei detenuti differenziati della diramazione Agrippa della casa di reclusione di Pianosa inscenò una manifestazione di protesta di breve durata. La manifestazione

ne ebbe origine dalla mancata consegna di alcuni generi proibiti (sale, zucchero, sigarette, eccetera) contenuti in pacchi inviati ai detenuti.

Ragioni di opportunità e, soprattutto, di sicurezza, inducono infatti questa Amministrazione ad impartire disposizioni restrittive affinché generi alimentari, quali quelli sopramenzionati ed altri (noci, noccioline, eccetera) non siano consegnati ai detenuti potendo, essi, costituire un ottimo veicolo di sostanze pericolose (stupefacenti, esplosivi, seghetti).

Il personale della casa di reclusione di Pianosa, pertanto, si è attenuto, nella circostanza, scrupolosamente alle disposizioni impartite; tanto più giustificate in quanto nella diramazione Agrippa erano e sono ristretti detenuti a maggiore indice di pericolosità. Non risulta, invece, che la manifestazione sia stata posta in atto accampando un preteso ritardo nella consegna della corrispondenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere: se risponde a verità che nella zona denominata « Scampia » tra i quartieri napoletani di Piscinola e Secondigliano, siano venuti alla luce resti di una villa romana, situata probabilmente a sud dell'antica Atella;

se risponde a verità che i rilievi sono stati effettuati dalla competente Soprintendenza dopo ben quattro mesi decorrenti non dal rinvenimento ma dalla denuncia di un privato cittadino;

i motivi del ritardo e se siano individuabili responsabilità per manomissioni o sottrazioni dei reperti per il tempo decorso tra il rinvenimento dei resti, la successiva denuncia e l'intervento della Soprintendenza;

se sia rispondente al vero l'ipotesi della consistente probabilità di ulteriori e più consistenti ritrovamenti se si desse il via ad una ampia e articolata campagna

di scavi preceduta da opportuni sondaggi che potrebbero rilevare la zona come ricca di reperti archeologici che indubbiamente riscatterebbero l'ambiente dalla desolazione costituita dagli aberranti moduli di disumana urbanizzazione del territorio seguiti dall'IACP e dal comune di Napoli.
(4-09884)

RISPOSTA. — I ruderi in oggetto, attualmente ubicati all'interno del comprensorio della 167 di Secondigliano-Piscinola (Napoli), all'incrocio tra via Baku e via Labriola, vennero in luce nel febbraio del 1975, durante i lavori di costruzione di un condotto fognario, appaltati, per conto del comune di Napoli, all'impresa Raiola. Lo sbancamento allora effettuato provocò il danneggiamento delle strutture murarie interrate, che furono in parte abbattute, e la distruzione di un cunicolo in struttura cementizia ubicato alla profondità di sei metri.

La sovrintendenza archeologica di Napoli provvide a far sospendere i lavori, diffidando la ditta appaltatrice ad effettuare altre opere che arrecassero danni alle strutture emerse; successivamente concesse il permesso di continuare i lavori per la costruzione del condotto fognario, imponendo però al comune di Napoli il rispetto e la conservazione delle strutture.

In seguito la su nominata sovrintendenza ha provveduto ad effettuare il rilievo dei ruderi e ad imporre sull'area il vincolo archeologico, notificando in data 30 maggio 1981 al comune di Napoli, proprietario dell'area in oggetto, il notevole interesse archeologico rivestito dal monumento.

Per quanto riguarda la definitiva sistemazione dell'area, è in corso da parte della sovrintendenza archeologica di Napoli uno studio per la salvaguardia e la valorizzazione delle strutture antiche. Nello stesso tempo sono in via di definizione con l'amministrazione comunale di Napoli degli accordi per effettuare, sotto il diretto controllo della sovrintendenza, il diserbo e la liberazione dalla terra degli ambienti ancora interrati, per poter poi pro-

cedere al consolidamento e restauro delle strutture.

Per quanto riguarda l'ipotesi di presenze archeologiche nell'area in oggetto, essa, allo stato attuale, non è confermata dalla documentazione esistente presso la sovrintendenza di Napoli, in quanto dalla bibliografia esistente non emergono notizie di rinvenimenti. Tuttavia, poiché l'area circostante a quella della 167 di Secondigliano sarà interessata dal programma straordinario di edilizia residenziale in base alla legge 14 maggio 1981, n. 219, detta sovrintendenza intende affidare alla Fondazione Lerici di Roma l'esecuzione di una attenta indagine preliminare, volta ad accertare, tramite prospezioni elettriche ed elettromagnetiche, l'eventuale presenza nel sottosuolo di resti archeologici.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

PARLATO E GUARRA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere:

la consistenza e l'importanza dei ritrovamenti archeologici avvenuti a Prato-la Serra (Avellino) durante i lavori di sbancamento per la sistemazione del nuovo stabilimento industriale ALFA-NISSAN;

se risponda a verità che sia venuto alla luce un tratto dell'acquedotto romano di età augustea la cui diramazione da Santa Lucia di Serino alimentava Avellino e Benevento mentre il tronco principale, con un ardito disegno architettonico, attraverso l'agro sarnese fino alla lontana *Neapolis*, giungeva alla « Piscina Mirabile » del porto di *Misenum* nei Campi Flegrei;

se sia rispondente a verità che il tracciato sia della parte tuttora sepolta sia di quella venuta alla luce non si intersechi minimamente con i programmi insediamenti industriali e che comunque gli scavi verranno completati ed i reperti opportunamente valorizzati. (4-10944)

RISPOSTA. — Il tratto di acquedotto romano venuto alla luce in territorio di Prato-la Serra (Avellino), nell'area destinata allo stabilimento Alfa-Nissan, sarà integralmente conservato e reso accessibile nell'ambito dello stabilimento stesso in base ad una progettazione già concordata fra la sovrintendenza archeologica di Salerno e l'Alfa-Nissan, che si è dimostrata molto interessata alla conservazione del manufatto. Comunque, non si tratta dell'acquedotto che portava acqua a *Neapolis* ed alla zona Flegrea, ma di un altro, che riforniva di acqua Benevento ed i cui resti hanno comunque la stessa importanza storica.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se abbia preso cognizione, a suo tempo, dell'appello rivolto nel voto conclusivo del Convegno internazionale di studi pompeiani, all'UNESCO per sollecitare — nella assoluta carenza di adeguate iniziative di salvaguardia da parte del Governo — interventi a favore dell'ineguagliabile patrimonio archeologico di Pompei;

in caso affermativo, se e quali iniziative abbia predisposto (il detto convegno risale al mese di novembre del 1979) per anticipare — con un recupero di dignità — eventuali interventi e sollecitazioni dell'UNESCO in ordine a tale problematica;

se sia, comunque, informato che il degrado archeologico degli scavi ha assunto un ritmo continuo ed una configurazione sistematica, sia per l'ingiuria del tempo contro la quale nulla viene organizzato ed opposto così come accade del resto in ordine alla niuna difesa dagli agenti atmosferici, sia per l'incuria ed il vandalismo che hanno facile gioco degli eccezionali reperti;

se, in particolare, sia informato che sole, pioggia e vento agiscono indisturba-

ti sulle strutture esterne e sugli ambienti esposti; umidità, squilibri termici, polvere e microrganismi attaccano le strutture e le pitture, erbe e rovi, ladri e vandali penetrano negli ambienti, distruggendoli e rapinandoli a poco a poco, oltre al fatto che si contano a decine le concause del progressivo degrado, senza che personale e mezzi — entrambi limitatissimi — possano opporre gran che alla rovina del patrimonio unico di Pompei, come del resto — per altro — accade anche ad Ercolano ed a Stabia;

se, avuto riguardo a tutto quanto sopra, il Governo ritenga di dover invertire, concretamente e rapidamente, l'attuale tendenza in atto disponendo rifinanziamenti delle precedenti leggi esistenti e comunque massicci ed urgenti interventi a salvaguardia della antica città romana di Pompei, meta di milioni e milioni di turisti provenienti ogni anno da tutto il mondo. (4-11286)

RISPOSTA. — Non risulta che l'UNESCO abbia promosso un convegno internazionale di studi pompeiani. Gli accertamenti sono stati compiuti sia presso la commissione nazionale italiana per l'UNESCO, sia presso la rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO, sia infine presso gli uffici competenti dell'UNESCO stessa. Comunque la gravità dello stato di conservazione degli scavi di Pompei è stata costantemente ben presente a questa Amministrazione.

Per ovviare alle necessità più urgenti, tenuto conto delle limitate possibilità operative concesse dai normali bilanci, il Parlamento aveva già nel 1976 approvato una legge (12 aprile 1976, n. 216) intesa a favorire con apposito finanziamento (tre miliardi in cinque anni) la migliore conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei. Con tali finanziamenti si sono compiuti negli scavi numerosi indispensabili restauri nonché si è posto mano ad un'opera di revisione delle strutture logistiche (recinzione, corpi di guardia, impianto elettrico, di allarme, la-

boratori, eccetera) prima inesistenti o del tutto insufficienti. Esaurito il corso di tale legge, il Parlamento ha approvato una nuova legge (29 luglio 1981, n. 404, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° agosto 1981, n. 210) destinata, con un finanziamento di dieci miliardi in cinque anni, al completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216, nonché a tutte le altre opere di restauro, scavi, sistemazioni museali, esproprio, eccetera tese al miglioramento della situazione generale del monumento giustamente valutata grave dall'interrogante.

Proprio al fine di consentire un'esatta valutazione della situazione conservativa della città, questo Ministero con l'attiva collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero del bilancio, ha attuato, attraverso la sovrintendenza competente, una campagna di rilevamento dello stato di conservazione delle strutture della città antica dopo il terremoto del 23 novembre 1980. Questo progetto è stato fin dall'inizio concepito in modo da dare non solo il quadro dei danni specifici dell'ultimo sisma ma anche, con esattezza, la quantificazione del degrado della città, da qualunque causa generato.

Realizzato con l'apporto di squadre di tecnici (geometri, architetti, ingegneri) militari e di archeologici di varie università d'Italia, il programma ha esaurito ormai sia la fase di raccolta dati, sia di computerizzazione ed è ormai prossima la presentazione dei primi risultati. L'importanza del progetto, che continuerà a perfezionarsi e ad integrarsi con l'intervento degli Istituti centrali del catalogo e del restauro, consiste nello sforzo, del tutto eccezionale, di puntualizzare la reale situazione di uno dei più vasti ed interessanti complessi archeologici d'Italia affinché si possa redigere, senza superficialità e con cognizione precisa dei dati oggettivi, un progetto Pompei che non solo tamponi le falle più gravi della situazione conservativa, ma consenta di procedere sistematicamente e programmatamente al recupero integrale della città antica.

Proprio al fine di consentire un più agevole intervento dell'Amministrazione sul

problema Pompei, è stata istituita con decreto ministeriale 4 luglio 1981 convertito in legge 6 agosto 1981, n. 456, una sovrintendenza archeologica il cui compito sarà quello di procedere al restauro e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei e degli altri centri vesuviani.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative abbia determinato di adottare, considerato anche il lungo tempo già decorso dalle commesse gravissime violazioni urbanistiche e paesistiche, in ordine alla delibera 21 aprile 1980 della giunta regionale della Campania che ha rilanciato al Ministero la palla delle responsabilità relative alla revoca o alla decretazione di abbattimento dell'orrendo manufatto alberghiero denominato « Mostro di Fuenti », a Vietri sul Mare. (4-12184)

RISPOSTA. — A seguito delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le quali sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, il Ministero per i beni culturali e ambientali con nota 27 marzo 1979, n. 675, comunicava alla regione Campania l'intera situazione relativa alla costruzione dell'albergo di proprietà della società TISPA in località Vietri sul mare facendo presente che a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 competeva ormai alla regione di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni in relazione alla esigenza di tutela paesistica della località.

La regione Campania, considerato che la competenza in materia di tutela ambientale è delegata e non attribuita alla Regione, con delibera del 29 aprile 1980 n. 3580, rappresentava al Ministero per

i beni culturali le proprie perplessità in ordine alla esecuzione dei provvedimenti di demolizione adottati dalla giunta con delibera del 16 giugno 1979, n. 5732, anche in relazione alla procedura del ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale della Campania del 18 dicembre 1979, n. 691, di annullamento di provvedimenti della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania e del sindaco di Vietri sul mare, con i quali si revocava il nulla-osta a suo tempo rilasciato per la costruzione dell'albergo.

Il Consiglio di Stato - sezione quarta - con decisione in data 9 dicembre 1980, n. 547, e 30 ottobre 1981, ha accolto il ricorso in appello proposto da questa Amministrazione contro la sentenza in data 4 e 31 luglio 1979, n. 691 - 18 dicembre 1979 del tribunale amministrativo regionale per la Campania che aveva accolto i ricorsi proposti dalla società TISPA, proprietaria dell'albergo, annullando i provvedimenti della sovrintendenza e del comune di Vietri sul mare di revoca di nulla-osta in precedenza rilasciato. La decisione del Consiglio di Stato riafferma la situazione totalmente abusiva dell'opera in argomento.

Si fa notare inoltre che su richiesta di questo Ministero, l'Avvocatura generale dello Stato, in merito all'esatto contenuto delle competenze statali in materia di tutela delle bellezze naturali in rapporto alle attribuzioni delegate alle regioni sulla stessa materia, con nota 18 novembre 1980, n. 25587, precisava che l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 per definire l'ambito della delega in materia di protezione delle bellezze naturali, articola la relativa funzione nei tre momenti della individuazione, della tutela e della applicazione delle sanzioni, per cui la delega abbraccia la totalità delle attribuzioni amministrative.

Chiarito così che alla Regione compete anche l'attività sanzionatoria e quindi l'esecuzione del provvedimento di de-

molizione, nessun altro ostacolo si dovrebbe frapporre all'esercizio della tutela del paesaggio da parte della Regione, ed in questo senso il Ministero per i beni culturali e ambientali ha inviato con nota del 3 febbraio 1982, n. 555, la regione Campania ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

QUIETI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

per quali motivi dal 1973 l'Abruzzo continui ad avere un soprintendente archeologico pendolare, residente a Roma, che occupa il suo ufficio di Chieti non più di due o tre giorni la settimana, malgrado le continue proteste dell'opinione pubblica per le gravi carenze di tutela archeologica e gli esposti alla magistratura delle associazioni Archeoclub, Italia Nostra, WWF, abbiano portato, come riportato dalla stampa, dopo due anni di indagini dei carabinieri, alla rubricazione del reato di omissione di atti d'ufficio nei suoi confronti;

per quali motivi il Ministero abbia ritenuto, in così grave situazione, di autorizzare anche una delle quattro ispettrici archeologiche, già in carenza numerica rispetto all'organico che ne prevede sette per l'Abruzzo, a frequentare anch'essa il suo ufficio di Chieti per soli due o tre giorni alla settimana, consentendo inoltre un continuo avvicendamento degli ispettori, che di norma non rimangono, nella trascuratissima regione, per un periodo superiore ai due anni, impedendo così qualsiasi attività di ricerca ad ampio respiro, per cui vengono utilizzati in attività ispettiva specialistica per la tutela archeologica disegnatrici e personale amministrativo;

se non ritenga urgente, vista la situazione del patrimonio archeologico nazio-

nale e la carenza di mezzi e di personale, assumere iniziative per il varo di una nuova normativa per la tutela dei beni culturali che preveda una maggiore libertà nelle ricerche e nello studio in campo archeologico ed una più democratica partecipazione anche attraverso l'intervento degli enti locali, delle associazioni e dei cultori. (4-12853)

RISPOSTA. — La presunta pendolarità dei sovrintendenti che dal 1973 si sono avvicendati alla direzione della sovrintendenza di Chieti trova spiegazione nei gravosi impegni di ricognizione e tutela del territorio, che rendono inevitabile l'occasionale assenza del titolare dell'ufficio dalla sede dello stesso. Nel caso dell'attuale sovrintendente archeologico dell'Abruzzo, si precisa che, data la sua particolare competenza, è stato autorizzato a prestare la sua collaborazione all'ufficio studi di questo Ministero per tre giorni alla settimana; sempre su specifici incarichi, ha prestato in epoca successiva la sua opera all'UNESCO, al Consiglio d'Europa ed alla Commissione delle comunità europee; ancor più di recente — quale coordinatore del gruppo per la definizione dell'itinerario *Sulle vie della Transumanza* del progetto speciale valorizzazione beni culturali del Mezzogiorno e quale coordinatore della sessione terza della Conferenza nazionale dei musei — ha continuato a corrispondere ad ogni richiesta della Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze professionali.

Risulta inoltre che da oltre due anni è stato presentato dall'*Archeoclub* di Pescara (controfirmato da Italia Nostra e *World wilde fund*) un unico esposto alla Procura della Repubblica di Chieti; a seguito di esso non vi è stata finora alcuna formalizzazione d'istruttoria ed il sovrintendente non è stato raggiunto da alcuna comunicazione giudiziaria o, tanto meno, incriminazione.

Circa l'assenza da Chieti di una ispettrice, si precisa che la suddetta è stata comandata presso questo Ministero alla segreteria tecnica del consiglio nazionale.

Comunque questo genere di provvedimenti non impedisce qualsiasi attività di ricerca ad ampio respiro, da parte della sovrintendenza. È invece vero che la sovrintendenza opera ai più alti livelli professionali e con risultati di crescente spessore in tutti i campi della ricerca pertinenti (documentazione archeologica, scavo, ricerca topografica, conservazione preventiva e restitutiva, progettazione museale) e per di più in alcuni settori specifici (bioarcheologia, antropologia, paleodemografia, eccetera), opera in posizioni di assoluta avanguardia e, al di fuori di precedenti, entro e talora anche fuori l'Amministrazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Per quanto riguarda, infine, la carenza di funzionari archeologici della sovrintendenza in oggetto, si assicura che con la prossima immissione in ruolo di archeologi idonei nell'ultimo concorso pubblico saranno ricoperte tutte le attuali vacanze dell'organico di detta sovrintendenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

RAUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nei giorni 6 e 11 agosto 1981, a Pianosa, per « stanare » tre reclusi che si erano nascosti in attesa del momento migliore per abbandonare l'isola, è stato appiccato il fuoco — mediante benzina — in vari punti, con la conseguente distruzione di vaste zone a pineta, eucaliptus, ginepri e macchia mediterranea e mandando così in fumo quasi tutto il lavoro svolto negli ultimi vent'anni dalla Guardia forestale.

Per sapere, altresì, se nell'isola era presente in quei giorni, oltre al direttore del carcere, dottor Contestabile, e al vicedirettore, dottor Cacciola, anche l'ispettore regionale per la Toscana del Ministero di grazia e giustizia, dottor Nespoli, con la sua famiglia, in qualità di « ospite » dell'amministrazione e che cosa abbiano fatto questi tre dirigenti di fronte all'iniziativa di appiccare il fuoco con con-

seguenze che dovevano essere più che prevedibili e che in niente hanno influito sulla condizione dei reclusi che si sono spontaneamente ripresentati dieci giorni dopo. (4-09878)

RISPOSTA. — Il direttore della casa di reclusione di Pianosa ha escluso che il personale dipendente abbia appiccato il fuoco in vari punti dell'isola per stanare tre reclusi evasi il 6 e l'11 agosto 1981. In effetti il detenuto Angelo Pecoraro, al momento della cattura, è stato trovato in possesso oltre che di un'arma bianca anche di un contenitore con liquido altamente infiammabile. Si deve pertanto ritenere che gli stessi detenuti abbiano appiccato il fuoco per meglio sfuggire alla cattura impegnando nell'opera di spegnimento le forze dell'istituto o comunque per cancellare le proprie tracce.

Il dottor Guglielmo Nespoli era nell'isola al momento dell'evasione e se ne allontanò prima che si sviluppassero gli incendi.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

ROSSINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui, a distanza di otto anni, da parte della Cassa di previdenza dipendenti enti locali non è stata data risposta alcuna alla richiesta avanzata dal signor Balloni Ubaldo, nato a Vittoria il 25 maggio 1924 ed ivi residente in via R. Cancellieri, 84 licenziato dall'amministrazione comunale di Vittoria per motivi politico-sindacali.

La richiesta del Balloni riguarda la ricostituzione del proprio rapporto assicurativo ai fini di invalidità e vecchiaia, secondo le modalità indicate nell'articolo 1 della legge n. 36 del 1974 e tenendo conto della progressione di carriera.

(4-14975)

RISPOSTA. — La domanda prodotta dal signor Balloni — intesa ad ottenere la ri-

costruzione del rapporto assicurativo obbligatorio presso la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali) dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro con il comune di Vittoria avvenuta con decorrenza 21 febbraio 1952 in forza e con le modalità di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36 — è stata respinta dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con nota ministeriale dell'11 giugno 1982, n. 7003294, diretta all'interessato e al comune di Vittoria per conoscenza.

Con la stessa ministeriale è stato precisato che la norma predetta non può trovare attuazione nei confronti del signor Balloni, già pubblico dipendente soggetto alle particolari norme previste per tale categoria sia per quanto riguarda l'inizio, la durata e la cessazione del rapporto di lavoro con gli enti pubblici o territoriali, in quanto la stessa limita la sua efficacia solo nei confronti dei lavoratori dipendenti da enti o imprese con rapporto privato di lavoro che sia stato risolto, individualmente o collettivamente, per motivazioni da ricondursi a ragioni di credo politico, fede religiosa o sindacali. All'interessato inoltre è stato precisato che egli, essendo cessato dal servizio con soli cinque anni, mesi uno e giorni otto di iscrizione alla CPDEL, aveva diritto solamente all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha consentito l'estensione dei benefici della legge 2 aprile 1958, n. 322, consistenti nella costituzione della posizione assicurativa all'INPS per il corrispondente periodo di iscrizione alla CPDEL.

A tale riguardo, infatti, ritenendo valida la domanda già prodotta, con nota sempre dell'11 giugno 1982, n. 7003294, inviata per conoscenza all'interessato, è stato chiesto al direttore della sede dell'INPS di Ragusa il prescritto benessere al trasferimento dei contributi a quella gestione. Si assicura, comunque, che appena pervenuta l'autorizzazione predetta sarà provveduto al trasferimento dei contributi all'INPS.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SERVADEI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se risponde a verità che circa 350 ricoverati negli ospedali psichiatrici di Imola (Bologna), appartenenti al territorio della provincia di Forlì (una settantina dei quali del capoluogo e del relativo comprensorio), non più considerati dai medici curanti pericolosi a sè ed agli altri sono, in relazione anche alle loro situazioni familiari, praticamente abbandonati con la prospettiva, perdurando tale stato di cose, di dover finire in questa drammatica situazione i loro anni, ciò che non è moralmente ed umanamente accettabile, oltrechè essere nettamente contrario allo spirito ed alla lettera della riforma psichiatrica.

L'interrogante, nel caso in cui la situazione sopra descritta venga accertata (con grande urgenza) in tali termini, chiede quali sono le responsabilità pubbliche e quali le misure rapide per ridare ai cittadini in questione libertà e dignità.

(4-13493)

RISPOSTA. — Per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i compiti in materia di organizzazione e di vigilanza dei servizi psichiatrici sono di competenza delle regioni e delle unità sanitarie locali.

Questo Ministero, pertanto, in ordine all'atto parlamentare sopra segnato, ha provveduto ad interessare — tramite il commissario del Governo — la regione Emilia-Romagna, che ha fornito i seguenti dati sullo stato dell'ospedale psichiatrico di Imola:

Presso il presidio manicomiale Osservanza di Imola (Bologna) risultavano essere ricoverate, al 31 dicembre 1981, 557 persone, la maggior parte delle quali originarie delle province di Ravenna e di Forlì (essendo l'Osservanza, storicamente, l'ospedale psichiatrico di riferimento di queste due province prive di strutture manicomiali pubbliche). All'atto dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 i ricoverati presenti all'Osservanza erano 797: in questi quattro anni dunque si è registrato un calo della popolazione manicomiale di circa il 30 per cento.

Dai dati specifici relativi all'anno 1981 in possesso dell'Assessorato regionale alla sanità, risulta che solo nel 20-25 per cento dei casi le dimissioni sono avvenute attraverso reinserimenti familiari nel territorio della provincia di Forlì: la maggior parte dei reinserimenti è stata effettuata ricorrendo a strutture pubbliche (gruppi appartamento, comunità protette, residenze per anziani).

In proposito si fa presente che, al 31 dicembre 1981, nella provincia di Forlì risultavano essere in funzione cinque gruppi appartamento e tre comunità protette per dimessi manicomiali, complessivamente con circa cento ospiti.

La suddetta Amministrazione regionale ha infine evidenziato che il piano sanitario regionale 1981-1983 prevede che, nell'arco di validità del piano stesso, le comunità protette e i gruppi appartamento della provincia di Forlì arrivino ad ospitare complessivamente 162 dimessi manicomiali (provenienti dall'Osservanza di Imola).

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

SOBRERO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale dei ricorsi per la pensione di guerra inoltrati da:

Margiaria Oreste Giovanni nato a Monticello d'Alba (Cuneo) il 1° maggio 1913 e residente a Monticello in via Stazione 31. L'interessato ha ricevuto a suo tempo comunicazione dalla direzione generale delle pensioni di guerra che il suo ricorso, contraddistinto con il numero 19688/Ri.Ge., era stato trasmesso al Comitato di liquidazione delle pensioni;

Balbo Mario, nato a Corneliano di Alba (Cuneo) il 10 giugno 1915 e residente a Corneliano in via Pesio 20. L'interessato ha ricevuto a suo tempo comunicazione dalla direzione generale delle pensioni di guerra che il suo ricorso, contraddistinto con il n. 63228/Ri.Ge. oppure 43228/Ri.Ge. era stato trasmesso al Comitato di liquidazione delle pensioni;

Dogliani Pietrino nato a Narzole (Cuneo) il 15 novembre 1905 e residente a Narzole in via Martiri 123. L'interessato ha ricevuto a suo tempo comunicazione dalla direzione generale delle pensioni di guerra che il suo ricorso, contraddistinto con il n. 57578/Ri.Ge., era stato trasmesso al Comitato di liquidazione delle pensioni. (4-13720)

RISPOSTA. — 1) Signor Oreste Giovanni Margiaria, nato a Monticello d'Alba il 1° maggio 1913 ed ivi residente, collaterale maggiorenne dell'ex militare Giovanni Filippo deceduto nel conflitto 1940-1945, posizione istruttoria n. 308519/G. L'istanza con la quale il signor Oreste Margiaria chiese di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne dell'ex militare Giovanni, fu definita negativamente con decreto numero 12559 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo in data 1° ottobre 1973. E ciò in quanto il predetto, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente prescritto dall'articolo 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Contro il suindicato provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 19688/RI-GE, di cui è cenno nell'interrogazione, a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente. Poiché in tale sede è risultato che il signor Margiaria ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 1° maggio 1978, si è reso possibile l'accoglimento parziale del gravame dal giorno successivo alla suddetta data. E ciò per il disposto di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per effetto del quale la inabilità a proficuo lavoro è da considerarsi presunta al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Pertanto, è stato predisposto schema di decreto ministeriale che prevede, a modifica del provvedimento impugnato,

la concessione al signor Margiaria della pensione indiretta di guerra a decorrere dal 2 maggio 1978.

Il provvedimento in questione — in merito al quale è stato già sentito, come prescritto dall'articolo 24, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 25 maggio 1982 — appena perfezionato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Margiaria.

Il predetto, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

2) Signor Mario Balbo, nato a Corneliano d'Alba (Cuneo) ed ivi residente, il 10 giugno 1915, posizione istruttoria numero 9078056/D. Con determinazione direttoriale del 23 agosto 1976, n. 2586836/Z, al signor Mario Balbo venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti di pregressa broncopolmonite e per non classificabilità degli esiti cicatriziali di intervento per accesso al gluteo destro. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non fu ammessa a pensione l'infermità: note di catarro bronchiale cronico, perché non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Avverso la suindicata determinazione direttoriale l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 43228/RI-GE (e non 63228/RI-GE come indicato nell'interrogazione in alternativa al cennato ricorso n. 43228/RI-GE) a seguito del quale venivano avviati i prescritti adempimenti per procedere alla revisione della pratica pensionistica riguardante il predetto ricorrente.

Ultimata la relativa istruttoria, gli atti concernenti il signor Balbo venivano rimessi, come disposto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repub-

blica 23 dicembre 1978, n. 915, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Costituito in sezione speciale, detto consesso, nell'adunanza collegiale del 27 maggio 1982, ha espresso l'avviso che, prima di adottare determinazioni in ordine all'accoglimento o meno del surriferito gravame, sia opportuno interpellare la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla eventuale interdipendenza dell'affezione bronchiale, riscontrata all'interessato nella visita collegiale del 10 dicembre 1975 subita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino, con la pregressa broncopolmonite sofferta durante il periodo bellico.

Pertanto, in conformità di tale parere, gli atti relativi al signor Balbo sono stati trasmessi al suindicato superiore collegio medico con elenco del 10 luglio 1982, n. 1211.

3) Signor Pietrino Dogliani, nato il 15 novembre 1915 a Narzole (Cunco) ed ivi residente, posizione istruttoria n. 2115691/IC. Con determinazione direttoriale del 13 ottobre 1978, n. 2626943/Z, al civile Pietrino Dogliani venne negato diritto a pensione per non provato fatto bellico delle ferite al piede sinistro che il medesimo ebbe ad assumere di aver riportate nel giugno 1944, in località Gabetti di Narzole, a seguito di mitragliamento aereo.

Contro il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico n. 57578/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente. In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non siano stati in precedenza valutati e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso.

Pertanto, è in corso di emissione decreto ministeriale con il quale viene respinto il ricorso gerarchico sopra speci-

ficato. E ciò sentito, come previsto dall'articolo 24, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nella adunanza collegiale del 25 maggio 1982. Il provvedimento in questione, appena perfezionato, verrà notificato al signor Dogliani nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica (posizione numero 33543/II) di reversibilità di pensione di guerra avviata da Bettina Ricci, residente in frazione Poggio Morello di Sant'Omero (Teramo), sorella di deceduto in guerra. (4-14100)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 14 giugno 1982, n. 1322634, alla signora Bettina Ricci è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Ottavio, la quota parte della pensione indiretta di guerra alla medesima spettante, in concorso con il fratello Celestino, a decorrere dal 1° agosto 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 64, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Tale norma — recepita dall'articolo 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — stabilisce, infatti, che tra i collaterali del militare, deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuni di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. Detta determinazione direttoriale trovata, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, quinto comma, del succitato

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena il suindicato consesso, cui sono state rivolte sollecitazioni, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Teramo, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Bettina Ricci. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Mario Pichirallo, nato a Manfredonia il 10 dicembre 1913, già residente a Foggia, corso del Mezzogiorno, 23, ed attualmente a Pescara, via Monti Simbruini, 3, circa quindici anni addietro inoltrò domanda di pensione di guerra;

in data 28 giugno 1969 fu sottoposto a visita medica dalla commissione ospedaliera di Bari e proposto per una indennità *una tantum*;

successivamente inoltrò ricorso avverso la citata determinazione;

la pratica che lo riguarda è contraddistinta dal numero di posizione 1630576; con elenco numero 823 del 30 settembre 1969 fu inviata alla Commissione medica superiore per gli adempimenti di legge; con elenco numero 817479 del 25 luglio 1970 fu trasmessa al Comitato di liquidazione;

da allora il signor Mario Pichirallo non ha più avuto notizie in merito —:

1) quale è lo stato della pratica in oggetto;

2) quali iniziative intenda adottare al fine di sollecitarne la definizione.

(4-14164)

RISPOSTA. — Si comunica che la pratica di pensione n. 1630576, concernente il signor Mario Pichirallo, risulta definita in relazione agli accertamenti sanitari eseguiti il 28 giugno 1969 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bari. Infatti, con decreto ministeriale del 5 novembre 1970, n. 3338193, adottato in conformità dei pareri espressi dal suindicato collegio medico e dalla commissione medica superiore, al signor Pichirallo venne concessa indennità per una volta tanto pari ad una annualità della pensione di ottava categoria, a far tempo dal 28 giugno 1969, per l'infermità: lieve epatomegalia senza segni di sofferenza epatica. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non fu ammesso a pensione il progressivo deperimento organico, perché non riscontrato in sede dei cennati accertamenti sanitari.

Il surriferito decreto ministeriale fu regolarmente notificato all'interessato tanto è vero che il medesimo, contro tale provvedimento, presentò anche ricorso giurisdizionale n. 825563 davanti alla Corte dei conti. A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale di detta magistratura in ordine al succitato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Pichirallo. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso originale n. 825563 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1630576/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 23 gennaio 1980, n. 10241, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Da notizie assunte presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che il ricorso in questione è in attesa di assegnazione al magistrato per la trattazione. Pertanto, eventuali sollecitazioni, circa la definizione del gravame, potranno

essere rivolte direttamente alla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardino l'esame del ricorso prodotto dal signor Giuseppe Puca, nato a Pianella (Pescara) ed ivi residente, relativo ad una pratica di pensione di guerra allo stesso intestata, atteso che, fin dal 17 febbraio 1981, con lettera protocollo n. 693683/266, la procura generale della Corte dei conti ha richiesto al collegio medico legale di Roma i prescritti pareri. (4-14352)

RISPOSTA. — La questione è di competenza della Corte dei conti e pertanto utili notizie potranno essere fornite direttamente dalla suindicata magistratura. Comunque, da notizie assunte presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti relativi al signor Puca sono stati effettivamente inviati, in data 17 febbraio 1981, al collegio medico-legale per un conclusivo parere che non è stato ancora emesso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

SPATARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di trattazione della domanda di pensione di guerra, avanzata alcuni decenni addietro, dal signor Angelo Sardegna e che dovrebbe trovarsi presso gli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra e reca il n. 1564540 di posizione ed è iscritta al n. 3255. (4-14635)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 12 maggio 1967, n. 2256487, al signor Angelo Sardegna venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per

non classificabilità degli esiti di pregressa appendicectomia. Con lo stesso provvedimento non furono ammesse a pensione, altresì, le infermità: gastrite, colite ed emorroidi in quanto non debitamente constatate, dalle competenti autorità militari e civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 ed inoltre perché non interdipendenti con la surriferita affezione appendicolare. Contro il suindicato provvedimento di diniego l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 735054 alla Corte dei conti.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Sardegna. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originario n. 735054 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1564540/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 18 febbraio 1980, n. 11629, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Il ricorso sopra specificato, da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato essere stato assegnato al magistrato, in data 18 settembre 1981, per la trattazione. La questione, quindi, esula dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra e, pertanto, ulteriori informazioni, in proposito, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perché a distanza di 4 anni dalla proposta di concessione della pensione di guerra

al signor Mario Policastro, nato il 10 gennaio 1923 e residente a Pavia in via Colesino 10, proposta fatta dalla commissione medica di Milano posizione numero 9085552, il Ministero non ha ancora provveduto in merito. (4-13398)

RISPOSTA. — Negli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante, il signor Mario Policastro è stato riscontrato affetto da:

1) gastrite con gastrosuccorrea e duodenite bulbare, ascrivibile alla settima categoria per due anni;

2) spondilo-artrosi del rachide dorsale, ascrivibile alla ottava categoria rinnovabile per due anni.

Dalla documentazione sinora acquisita al fascicolo degli atti non sono emersi, però, elementi di giudizio da cui desumere la dipendenza da causa di servizio di guerra delle cennate affezioni. Infatti, da tutte le ricerche effettuate per reperire la necessaria certificazione sanitaria, è risultato soltanto che l'interessato nell'agosto 1944 e nel dicembre 1945 fu ricoverato, rispettivamente, presso l'ospedale militare di Crotona e presso la cinquantunesima sezione di sanità per infermità che, nel foglio matricolare, non vengono precisate e, per altro, il competente distretto militare di Cosenza, all'uopo interpellato, ha comunicato che nella cartella personale del signor Policastro non è custodito alcun carteggio sanitario né, tantomeno, gli atti sanitari in base ai quali furono apportate le variazioni matricolari sopra specificate. Anche le ulteriori ricerche estese presso l'ospedale militare di Catanzaro, che detiene il carteggio sanitario del disciolto ospedale militare di Crotona, hanno dato esito negativo.

Tuttavia, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, in data 26 marzo 1982 è stato chiesto all'ospedale militare di Milano, che custodisce parte del carteggio sanitario della surriferita cinquantunesima sezione di sanità, di effettuare ricerche nell'eventualità che possa essere reperita una qualsiasi certifi-

cazione sanitaria relativa al signor Policastro e, nel contempo, si è ritenuto evitare il medesimo a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, concernenti le surriferite infermità ovvero, nel caso che successivamente al servizio militare fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni in proposito. Si assicura che appena sarà pervenuta la certificazione probatoria di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

TOMBESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere —

in relazione alle notizie apparse sulla stampa a seguito di un comunicato dell'agenzia jugoslava *Tanyung*, secondo le quali la Jugoslavia avrebbe preso in esame, in applicazione del Trattato di Osimo, la realizzazione di una zona franca industriale a cavallo del confine sul Carso, in comune di Sesana;

tenendo conto degli orientamenti emersi in sede governativa e che sono stati oggetto di prese di posizione delle amministrazioni e delle forze politiche triestine secondo le quali si proporrebbe alla Jugoslavia per detta zona una diversa collocazione ed una più adeguata normativa rispetto a quelle previste nel menzionato Trattato —

se tali notizie corrispondono a verità e, in caso affermativo, quali iniziative intenda prendere. (4-15107)

RISPOSTA. — 1. — Il Governo italiano è al corrente di alcune discussioni, che hanno avuto recentemente luogo a Lubiana in seno al comitato repubblicano sloveno per la cooperazione internazionale a proposito della zona franca industriale

prevista dagli accordi di Osimo, di cui ha dato notizia l'agenzia *Tanjug* (edizione per la Slovenia), ripresa da alcuni organi di stampa italiani.

2. — Il Governo italiano non ha mancato di assumere informazioni, per le vie diplomatiche sulla portata di tali discussioni ed ha ricevuto formali assicurazioni che si era trattato dell'esame di *routine* di un rapporto informativo periodico sullo stato della questione presentato all'assemblea della repubblica di Slovenia. Tale rapporto, è stato precisato, concerneva esclusivamente lo studio della zona in territorio jugoslavo in funzione di un adempimento interno di carattere urbanistico.

3. — Con l'occasione, è stato confermato alle autorità diplomatiche italiane che la discussione intervenuta in seno al predetto comitato repubblicano sloveno non modificava in nessun modo la posizione del Governo di Belgrado sulla questione, posizione di attesa destinata a permettere al Governo italiano di elaborare soluzioni alternative che tenessero conto del punto di vista delle popolazioni interessate. Tale atteggiamento, enunciato, fra l'altro, nel comunicato congiunto, pubblicato a seguito della visita del ministro degli affari esteri jugoslavo a Roma nel luglio 1980, è stato confermato in tutti i successivi incontri a livello politico, oltre che diplomatico, che hanno avuto luogo in questi ultimi mesi.

4. — Anche il nuovo presidente del comitato centrale della lega dei comunisti della Jugoslavia ha preso posizione sul problema, successivamente alla notizia della *Tanjug*, in un'intervista rilasciata il 30 giugno 1982 sul *Primovski Dnevnik* che, secondo quanto confermato dalle autorità diplomatiche jugoslave, riflette il punto di vista del Governo jugoslavo. In tale intervista, ripresa anche da organi di stampa italiani, Ribicic sostiene che scopo degli accordi di Osimo è di creare i presupposti, nello spirito di Helsinki, di una collaborazione umana, culturale ed economica che ricollegli Trieste al suo entro-

terra naturale. E ciò, precisa Ribicic, non per invadere Trieste con moltitudini di persone non qualificate, ma per farne un centro di prosperità economica: la zona franca dovrebbe rispondere a questo obiettivo e soltanto in questa ottica di sviluppo la Jugoslavia la vede con favore se la parte italiana, che è la principale interessata, la considera con altrettanto favore.

5. — Quanto alla posizione del Governo italiano, essa è stata compiutamente illustrata dal ministro degli esteri nella relazione svolta il 19 maggio 1982 alla Commissione esteri del Senato sullo stato di applicazione degli accordi di Osimo e quindi anche sulle clausole relative alla zona franca industriale. In tale occasione, il ministro Colombo ebbe a precisare come, tenendo presenti le opposizioni che il progetto originario aveva suscitato negli ambienti triestini, il Governo si era concesso una pausa di riflessione che gli consentisse, come si è detto più innanzi, di ricercare una adeguata soluzione alternativa al problema. In questa ottica, furono iniziate, a suo tempo, consultazioni preliminari, con la partecipazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del consiglio provinciale di Trieste e delle amministrazioni comunali interessate nonché di esponenti locali delle confederazioni sindacali. Con il consenso dei partecipanti alla consultazione, uno speciale incarico fu affidato alla Regione di approfondire i dati del problema della ubicazione della zona franca. Il processo iniziato, tuttavia, subì una battuta di arresto a seguito della crisi intervenuta in seno al consiglio provinciale ed al comune di Trieste che ha portato allo scioglimento dei relativi consigli ed alle elezioni del 6 giugno 1982.

Il Governo si propone — appena saranno costituiti gli organi esecutivi delle due amministrazioni — di riprendere le consultazioni già avviate nell'intento di elaborare, con il consenso di tutte le parti interessate, una proposta di soluzione alternativa da sottoporre alle autorità jugoslave, sempre che sia possibile individuare

altre ubicazioni di reciproco interesse, o eventualmente di nuove forme di collaborazione diverse da quella originaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se dipende dal Banco di Napoli di Buenos Aires o da chi altri, e per quali motivi, il mancato pagamento, a tutt'oggi, del soprassoldo per medaglia al valor militare, del 1980 e 1981, al signor Botta Zeno residente in Argentina, titolare del certificato n. 7402310.

(4-14296)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Roma — reparto estero — all'uopo interessata per quanto di propria competenza, ha fatto conoscere, che l'emolumento di cui trattasi risulta in regolare pagamento. Pertanto, notizie in ordine al pagamento di che trattasi potranno essere richieste direttamente al consolato italiano di Buenos Aires o al Banco di Napoli della medesima città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali notizie siano in possesso del Governo circa le ragioni per le quali non è stato ancora fissato avanti al tribunale di Crotone il procedimento penale a carico di Eugenio Guarascio, a suo tempo vice sindaco e assessore all'urbanistica del PCI, di Gaetano Lamanna, segretario della federazione crotonese del PCI, dell'ingegnere Ercole Iozzi, del PCI, rinviati a giudizio fin dall'ormai lontano 1976 per lo scandalo della « lottizzazione Samà » per il quale il giudice istruttore ha ravvisato il millantato credito realizzato attraverso la ricezione di assegni per agevolare l'iter burocratico della lottizzazione; ciò in considerazione del fatto che il decorso del tem-

po sembra abbia prodotto la prescrizione del reato di violenza privata di cui venne accusato Giuseppe Guarascio, attuale vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, e potrebbe produrre uguali effetti nei confronti di altri imputati, costituendo uno scandalo nello scandalo che ha allarmato ed allarma la pubblica opinione della città di Crotona. (4-14730)

RISPOSTA. — La procura generale di Catanzaro ha comunicato che il procedimento penale a carico di Eugenio Guarascio ed altri imputati è stato fissato per l'udienza del 19 novembre 1982, precisando che l'aver attribuito la precedenza a procedimenti di data più antica o di natura urgente ha determinato il ritardo, che appare oggettivamente giustificato, lamentato nella interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

ZAVAGNIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto della procedura amministrativa stia la domanda di pensione di guerra che la signora Elsa Cavazza, nata a Vicenza il 23 agosto 1897 e residente nella stessa città in via San Pietro presso l'Istituto Trento, ha inoltrato al Ministero del tesoro (direzione generale pensioni di guerra) con domanda n. 10160 del 17 luglio 1980 dell'ufficio provinciale del tesoro di Vicenza.

Tale domanda di pensione di guerra è conseguente alla morte della madre signora Elsa Cavazza avvenuta nel 1944 a causa di bombardamento aereo sulla città di Vicenza, con relativo riconoscimento di vittima civile di guerra, e scaturisce dalle nuove disposizioni di legge in materia di parità di diritti tra uomo e donna. (4-14151)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 9 giugno 1982, n. 1322578, alla signora Elsa Cavazza è stata concessa, in qualità di orfana maggiorenne ina-

bile della civile Lucia Castagna (e non Elsa Cavazza) deceduta per fatto bellico il 28 febbraio 1945, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° agosto 1980, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La suindicata determinazione direttoriale trovata, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Vicenza, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Elsa Cavazza. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano le ragioni e i motivi che impediscono la definitiva soluzione della pratica di pensione di guerra n. 234965/2 dell'orfano Ferrarini Aldo - nato nel 1911 - residente a Milano, dichiarato inabile a qualsiasi lavoro proficuo per due anni.

Si precisa che l'interessato ha ricevuto per conoscenza due lettere spedite il 4 ottobre 1977 e il 21 maggio 1979 dalla direzione generale delle pensioni di guerra - divisione VIII - al comune di Milano, richiedenti le attestazioni del competente ufficio distrettuale delle imposte, da cui risulta che, in base alla dichiarazione di parte ed agli atti di ufficio, non sia assoggettabile all'IRPEF.

Le suddette attestazioni sono state spedite senza però aver dato luogo alla definizione, da parte degli uffici, della pratica del signor Ferrarini Aldo. (4-13863)

RISPOSTA. — Il signor Aldo Ferrarini, orfano maggiorenne dell'ex militare Artemio, è stato giudicato, dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, temporaneamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per la durata di due anni a far tempo dal 1975. Poiché l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, stabilisce, tra l'altro, che gli orfani maggiorenni del militare deceduto a causa della guerra sono da considerare, in via presuntiva, permanentemente non idonei a qualsiasi proficuo lavoro al compimento del sessantacinquesimo anno di età e dato che il signor Ferrarini ha raggiunto tale età il 25 settembre 1976 e cioè prima della scadenza dei due anni di inabilità proposti dal surriferito collegio medico di primo grado, è stata emessa, in data 8 luglio 1982, determinazione direttoriale n. 1322891 con la quale al predetto richiedente viene concessa, in applicazione della cennata norma di legge, pensione indiretta di guerra a vita a decorrere dal 1° novembre 1975. In aggiunta al cennato trattamento, al signor Ferrarini è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 54 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Nel contempo, inoltre, l'interessato è stato invitato a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni dal 1979 in poi; e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici previsti, dalle sopravvenute più favorevoli disposizioni di legge, per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico. La determinazione direttoriale di cui sopra è cenno trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto concesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provin-

ziale del Tesoro di Milano, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Ferrarini. L'interessato, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi e le ragioni che ostacolano l'iter amministrativo del ricorso presentato dal signor Zeni Francesco - classe 1910 - residente a Casalpusterlengo (Milano), con posizione numero 39268/7, teso ad ottenere il diritto alla pensione di guerra.

Per sapere quale sia il contributo che il Ministro intende dare per una definizione rapida del ricorso suindicato.

(4-13864)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'11 maggio 1967, n. 2241588, al signor Francesco Zeni venne negato diritto a pensione per non classificabilità della progressiva infezione malarica e per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, delle infermità pleuro-polmonare ed epatica. Contro il suindicato provvedimento di diniego, lo interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 723005.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Zeni. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 723005 con la relativa documentazione ed il fa-

scicolo istruttorio n. 1569898/D (e non (39268/7) concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 25 ottobre 1976, n. 5259, alla Procura generale della Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò furono fornite, in pari data, dirette notizie anche al signor Zeni.

Da notizie assunte presso la Procura generale della Corte dei conti, non risulta che il gravame di cui sopra è cenno sia stato definito. E ciò in quanto il collegio medico-legale, interpellato il 23 marzo 1980 per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alle infermità accusate dal signor Zeni, non ha sinora restituito gli atti al magistrato. Trattasi di questione che esula dalla competenza di questa Amministrazione e, pertanto, ulteriori chiarimenti potranno essere forniti direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere quali siano i motivi che ritardano la definizione del ricorso iscritto al n. 636731 del registro di segreteria della Corte dei conti, proposto dal signor Salvatore Calatruglio, nato il 13 aprile 1919, avverso il decreto n. 309956 in data 5 marzo 1964 del Ministro del tesoro.

Tale ricorso è stato esaminato dalla sezione seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra e copia conforme della decisione è stata trasmessa al Ministero del tesoro - DGPG - in data 15 febbraio 1971, con elenco n. 297 e con posizione amministrativa n. 1613715. (4-14192)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 25 febbraio 1964, n. 3099356, al signor Salvatore Colatruglio (e non Colastruglio) venne concessa indennità per una volta tanto, pari a due annualità della pensione di ottava categoria, per l'affezione: esiti cicatriziali di ferita transfossa anca destra e regione glutea sinistra senza disturbi funzionali. Con lo stesso provvedimento,

inoltre, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per le infermità: otite media catarrale cronica bilaterale e note di colite, perché non debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente prescritti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Contro il suindicato decreto l'interessato presentò ricorso giurisdizionale numero 636731 davanti alla Corte dei conti la quale, con decisione del 23 ottobre 1970, n. 86275, accoglieva il gravame per le sole infermità: otite media catarrale cronica bilaterale e note di colite e giudicava dipendente da causa di servizio di guerra l'affezione colitica e tempestiva la constatazione sanitaria di quella otitica. In esecuzione della surriferita decisione, che risulta effettivamente trasmessa alla Direzione generale delle pensioni di guerra, il 15 febbraio 1971, al signor Colatruglio furono concesse, con decreto ministeriale del 17 maggio 1971, n. 3351915, altre due annualità, per una volta tanto, della pensione di ottava categoria per i cennati esiti di colite e, nel contempo, venne negato diritto a pensione per la otite, non risultando tale infermità dipendente o, quanto meno, aggravata da causa di servizio di guerra.

Detto decreto risulta regolarmente notificato, in data 26 luglio 1971, alla parte interessata. Ciò precisato, si ritiene opportuno far presente, inoltre, che, con successivo decreto ministeriale del 15 dicembre 1971, n. 2484869, al signor Colatruglio venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento degli esiti di ferita e delle note di colite a suo tempo indennizzate e per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità bronchiale. Anche contro quest'ultimo provvedimento, l'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale n. 834614, ricorso che, da notizie assunte presso la Procura generale della Corte dei conti, è in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra con posizione 321205/G, della signora Molteni Antonia nata il 17 gennaio 1941, residente a Veduggio (Milano).

L'interessata è stata sottoposta a visita medica il giorno 19 novembre 1979 ed il giudizio è stato accolto positivamente. (4-14600)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 17 giugno 1982, n. 1322641 alla signora Antonia Molteni è stata concessa, in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Angelo, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° settembre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato trattamento, alla predetta sono stati inoltre concessi i maggiori benefici previsti dalla legge per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico. La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Milano, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Molteni. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita

la pratica di pensione di guerra con posizione n. 466154/G, della signora Gallareto Armida Pierina, residente a Castelletto d'Erreo (grado di parentela: sorella).

L'interessata è stata sottoposta a visita medica in data 24 marzo 1980 ed è stata giudicata non idonea a proficuo lavoro permanente dal 13 febbraio 1976. Si precisa inoltre che il giudizio medico è stato accolto. (4-14601)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 17 giugno 1982, n. 1322640 alla signora Armida Pierina Gallareto è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Lino Fiorentino, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° agosto 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, alla predetta collaterale è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni. La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, cui sono state rivolte sollecitazioni, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Alessandria, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Gallareto. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*